

ANTONIA BORLANDI

RAGIONE POLITICA E RAGIONE DI FAMIGLIA
NEL DOGATO DI PIETRO FREGOSO

“Al tempo de li boni Romani, quando quelli che regievano et governavano il stato havevano per notitia che nella città de Roma fussino alchuni quali senza intratta ordinaria nè exercitio alchuno vivevano splendidamente et sumptuosamente, mandavano per quelli tali et li domandavano de la caxon del suo vivere, et intexo che senza intratta ordinaria o vero continui exercitii non potevano fare tale spexe excesive, li respondevano che non era possibile senza grandi furti o latrocinii potessero menare così sumptuoxa vita. Et perché non havessero caxone de corrompere tutta la città, li confinavano”(1). In questi termini che sembrano preludere alle meditazioni del Machiavelli, il doge Pietro Fregoso giustifica nel 1454 l'espulsione di numerosi cittadini dalla città di Genova; e quel suo rifarsi ai 'boni Romani' come all'autorità principe dell'agire politico lo collega ad un atteggiamento culturale relativamente nuovo, ma già ben rappresentato in quel pugno di libri che lo zio di Pietro, Tomaso Fregoso, teneva a portata di mano nello studiolo come opere di costante consultazione(2), e tra i quali Tito Livio, Svetonio, Orosio, Valerio Massimo o Giulio Cesare figurano non solo e non tanto in quanto storici, ma in quanto preziose guide nell'arte di governo.

Alla metà del '400, i Fregoso potevano ritenere che il governo di Genova fosse "per naturale instinto" destinato alla loro casa(3): tra il 1370 ed il 1450 ben 25 anni si erano svolti sotto un doge della famiglia, configurando una sorta di tradizione alla guida della città, per quanto travagliata e contrastata(4). Per mettere in luce natura e caratteristiche di tale tradizione, il dogato di Pietro Fregoso, tra il 1450 ed il 1458, costituisce un osservatorio privilegiato sia per la sua durata(5) sia per la ricchezza della documentazione diplomatica conservata presso l'Archivio Sforzesco(6), la quale in assenza di archivi familiari, di ricordanze e persino di cronache(7), consente di articolare e sfumare la visione

fornita dalle fonti pubbliche genovesi. Soprattutto, a cavallo degli anni cruciali del secolo — quelli della caduta di Costantinopoli, della pace di Lodi, della Lega Italica — il dogato di Pietro si trova a far da cerniera tra un'epoca in cui la fluidità dell'assetto politico-territoriale della Penisola aveva consentito l'affermarsi clamoroso di stati e personalità nuovi (dallo Stato Veneziano di Terraferma alla signoria milanese di Francesco Sforza) ed alimentato anche in Genova audaci prospettive di affermazione personale, ed un'altra epoca in cui l'irrigidirsi della situazione in un sistema di equilibrio avrebbe bloccato ogni tentativo di cambiamento che potesse mettere in discussione l'assetto raggiunto. Che cosa e quanto nell'azione di governo di Pietro Fregoso sia riconducibile alla tradizione familiare; che cosa e quanto vada collegato all'azione cogente delle strutture sociali genovesi, se ed eventualmente in che misura il doge e/o la classe politica genovese si siano adeguati al nuovo clima ed ai mutati rapporti internazionali, è quanto cercheremo ora di vedere in modo alquanto schematico e senza alcuna pretesa di completezza.

Nato nel 1417, Pietro di Battista di Pietro di Rolando Fregoso appartiene a quell'esile ramo della famiglia che prima di altri manifesta una coscienza dinastica anche proprio nella persistenza della tradizione onomastica⁽⁸⁾. Figlio di una Spinola⁽⁹⁾, marito ad una Grimaldi⁽¹⁰⁾, egli è ben inserito nella rete di quei legami parentali con l'aristocrazia che la costante aspirazione alla consacrazione sociale e le contingenti necessità di alleanza o di pacificazione avevano moltiplicato. La sua educazione segna un netto distacco dai modelli della generazione precedente: non più la formazione ai problemi pratici attraverso l'esercizio consueto della mercatura⁽¹¹⁾ o nelle più alte forme della dottrina giuridica⁽¹²⁾, — l'una e l'altra, la ricchezza e lo *jus*, strumenti privilegiati del successo nell'agitato agone cittadino — ma la scelta di rarefatti e raffinati *studia humanitatis* fino all'adolescenza⁽¹³⁾, poi il duro mestiere delle armi⁽¹⁴⁾, una probabile esperienza di governo 'coloniale' non più in Oriente ma nella vicina Corsica⁽¹⁵⁾, e l'alta scuola della vita di Corte, vissuta nella delicata ed ambigua posizione dell'ostaggio⁽¹⁶⁾. A 25 anni, nel 1442, la morte del padre fa di lui il capo di quel ramo familiare⁽¹⁷⁾, a 30, nel 1447, il ritorno al dogato della casa Fregosa lo sbalza al secondo gradino della gerarchia politica ufficiale, quello di capitano generale⁽¹⁸⁾, tre anni più tardi è doge.

Sul piano — diciamo — internazionale, la tradizione avita ed ancor più quella paterna spingevano Pietro ad una scelta milanese⁽¹⁹⁾, e comunque l'amicizia o quanto meno la benevola condiscendenza dell'importante compagine statale che Francesco Sforza andava ricostruendo nel cuore della Padania era necessità vitale per l'esistenza stessa dell'economia genovese.

Cresciuto all'interno ed in funzione di una grande famiglia⁽²⁰⁾, egli continua la politica di collaborazione e di promozione familiare così nella assegnazione degli uffici (dal capitaneato generale al cugino Nicolò di Spinetta all'arcivescovado cittadino al fratellastro Paolo)⁽²¹⁾, come nella tutela e nel conferimento di domini territoriali più o meno formalmente autonomi, in Lunigiana ai figli di Bartolomeo, di Spinetta, di Prospero e di Giovanni; nell'Oltregiogo ad Antonio di Abramo (Ovada e Novi), a Nicolò di Spinetta (Gavi) al fratellastro Masino (Rivanazzano)⁽²²⁾. Anche di fronte al delicato problema che pone la rivalità tra Genova e Savona rimane immutata la soluzione già adottata al tempo del primo dogato di Tomaso e ribadita fino all'ultimo dogato di Paolo, quella di una signoria separata, affidata pur sempre ad un familiare: lo zio Tomaso fino alla morte nel 1453, poi — e non senza problemi — a Gian Galeazzo di Spinetta⁽²³⁾.

La massiccia presenza familiare (qui volutamente solo accennata) non impedisce al doge di condurre una sistematica politica personale: al momento in cui abbandona il ducato, Pietro detiene in proprio sotto la tutela del duca di Milano una fascia strategica di territori che con qualche interruzione collega lo spartiacque appenninico alla pianura: Fraconalto, Voltaggio, Novi, e poi più a valle, all'aprirsi della valle Staffora verso il Po, Rivanazzano e Calcabio⁽²⁴⁾. Alcune importanti tessere di questa costruzione territoriale hanno dovuto essere sacrificate proprio negli anni del dogato per indennizzare fautori e partigiani, come Ovada, Rossiglione e Tagliolo, passate nel 1452 dai Fregoso a Stefano Doria⁽²⁵⁾; oppure sono sfuggite per il sopravvenire di ostilità personali, come Gavi e Parodi che invano Pietro cercò di riscattare al cugino Spinetta⁽²⁶⁾. Per altro la tendenza a privatizzare territori pubblici non agisce solo in zone periferiche, se nel 1453, alla morte di Tomaso Fregoso, Pietro affronta in proprio le spese militari necessarie per mantenere il controllo di Savona "aciò che Savona non venga a le mane di questo Comune [cioè di Genova] ma l'habia lui"⁽²⁷⁾. Ma l'operazione non riuscì.

Non meno consumata appare l'arte di 'governare' le magistrature cittadine "indomandando a li consigli chi pare a lui et lassare stare quelli gli seriano...nocivi, et in li consigli non metter le cose a balotte ma fare la proposta come gli pare e comenzare a domandare quelli gli *sono* propitii et favorevoli"⁽²⁸⁾, una tecnica che ricorda da vicino quella del doge Giano, vivacemente tratteggiata in un passo famoso del Filelfo⁽²⁹⁾. Comunque, dalla benevola definizione del doge come colui che "po' menare qua le oche a bere a sua posta"⁽³⁰⁾, al considerarlo "absolute dominus" in Genova quanto Francesco Sforza a Milano⁽³¹⁾, al giudicarlo "tiranno omicida" quando come "leone e dracho" difende il suo stato con la spada in mano⁽³²⁾, osservatori ed avversari sono concordi nell'attribuire al doge almeno la volontà (meglio sarebbe dire il desiderio) di un potere personale, ed i progetti in questo senso non mancano. "Dice l'ill. signor Duce che nel futuro mexe [marzo 1455] intende far principiare uno castello a la porta de le Vache, pigliando parte de la darsena protendendo uno pezo in mare verso el porto, in forma che — se sicondo el imaginato disegno el potrà ridurre l'opera ad perfectione — che signoregierà questo porto in forma che alchuno navilio non vi potrà venire nè stare, se non sotto sua discretione. Havendo el Castelletto, qual dal monte signoregia la ciptà, et quest'altro el mare, potrà dire havere messo el morosso et le balze ad questo corsieri, sì che potrà guidarlo a sua voglia. Il fine ad che aspira la mente sua...[si] può ben iudicare"⁽³³⁾. L'intento di mettere il morso e le staffe a Genova con una imponente fortezza a mare sarebbe stato realizzato non dal doge Pietro ma cinquant'anni più tardi da Luigi XII con quella Rocca di Capo di Faro, detta appunto 'la Briglia', che un altro Fregoso — ironia della storia — si sarebbe incaricato di abbattere⁽³⁴⁾.

Per estrazione sociale e per tradizione familiare Pietro era dei 'popolari', ma come i predecessori ben consapevole di come il governo di Genova non si potesse nè acquistare nè mantenere con il solo favore popolare. Ed è ancora una volta la tradizione familiare ad orientare Pietro verso l'alleanza con i Doria e con i Fieschi: nei primi egli avrebbe trovato un sostegno di natura essenzialmente economica, negli altri di natura politica. Ci soffermiamo sul caso dei Fieschi solo perché disponiamo per loro di una documentazione particolarmente esplicita, che illumina i meccanismi dell'impotenza della mano pubblica genovese. Al momento di dare la scalata al

potere⁽³⁵⁾, Pietro stringe con il ramo principale dei Fieschi, quello di Giovan Ludovico e di suo figlio Giovan Filippo, degli accordi intesi all'“onore, fermezza e mantenimento... dello stato de esse parte”, cioè della parte Fregosa e della parte Fiesca, accordi con i quali egli si impegna non solo a rispettare e favorire i privilegi economici e politici della famiglia, ma a consegnarle una quota — variabile tra il terzo e la metà — di tutti gli uffici civili e militari della comunità ed una congrua porzione di benefici ecclesiastici; si impegna a riconoscere la sovranità effettiva dei Fieschi sui territori compresi tra Portofino e Levanto, si impegna infine a versare loro, dal pubblico erario, una provvigione annuale ed a sottoporre alla loro approvazione ogni iniziativa di carattere internazionale. Tutto questo, in cambio dell'appoggio — meglio sarebbe dire della non ostilità — al suo governo⁽³⁶⁾.

Vincolato da molteplici convenzioni di questo genere, il potere pubblico era di fatto costretto alla subordinazione nei confronti delle grandi famiglie, non solo sul piano della sovranità territoriale e giurisdizionale, ma anche sul piano militare, burocratico, fiscale, e fin nella politica estera; mentre i tentativi per recuperare al settore pubblico un minimo di autonomia, se non di autorità, portavano abitualmente alla cacciata del doge a favore di un candidato potenzialmente più remissivo⁽³⁷⁾. La guerra lunga e distruttiva che oppone per anni Pietro Fregoso doge a Giovan Filippo Fieschi — guerra di cui giungono gli echi fin nelle opere di Flavio Biondo e poi di Battista Fregoso⁽³⁸⁾, e nella quale si esercitano la diplomazia milanese, quella fiorentina e quella pontificia — nasce dalla inosservanza di tali accordi, e solo nell'accettazione di clausole ancor più limitanti per l'autorità pubblica si sarebbe momentaneamente placata⁽³⁹⁾. Momentaneamente, in quanto vincoli di tal fatta rimbalzano dall'uno all'altro patto, perdurando e moltiplicandosi al di là ed al di sopra dei matrimoni riparatori, dei delitti politici, del mutare dei dogi e delle generazioni. Per spezzare la spirale perversa dell'indebolimento progressivo del potere centrale, sarebbe stata necessaria una decisa azione militare, possibile solo in presenza di larghe disponibilità finanziarie.

Proprio nel settore della finanza pubblica, nocciolo della capacità del potere cittadino di riaffermare la sua superiorità nel controllo del territorio e delle giurisdizioni e degli uffici, allargando di conseguenza la sua base imponibile ad ulteriore rafforzamento della compagine della 'res publica' — nel settore della

finanza pubblica dunque l'azione di Pietro Fregoso doge costituisce forse l'ultimo coerente tentativo di sottrarre il governo al condizionamento paralizzante delle grandi famiglie.

Composto il dissidio interno forse per esaurimento anche finanziario delle parti che per intervento di autorevoli pacieri, il doge affronta con relativo ottimismo⁽⁴⁰⁾ il difficile compito di far affluire liquidità nuova all'erario per fronteggiare la gravità della situazione esterna, che registra il tracollo delle colonie orientali ed il perdurare — al di là della pace di Lodi — del devastante conflitto che oppone a Genova il Re di Napoli e d'Aragona. Esauriti ormai tutti gli espedienti⁽⁴¹⁾, di fronte ai "pericoli e affanni...che al presente occorono, così de lo Levante como de la guerra de Re d'Aragum" ai quali si assommano i "varii dexordeni e divisioni" della città, egli chiede l'appoggio popolare, e nel maggio 1454 stipula convenzioni con il 'popolo' di Genova, in particolare con gli artefici che del popolo costituivano il settore più compresso e potenzialmente suscettibile di espansione. Formalmente si tratta di accordi di natura soprattutto politica in base ai quali, vincolando gli artefici alla difesa del suo regime, il doge si impegna a far rispettare ogni loro diritto sancito da leggi ed ordinamenti, in particolare il diritto politico ad un quarto dei seggi in tutti gli uffici della comunità di Genova; inoltre a riammettere tutti gli artefici banditi per motivi politici ed a non bandirne senza il consenso dei Capitani degli Artefici; infine a non consentire nuove imposte o maggiorazioni di diritti sui generi alimentari, anzi ad operare per ridurre quelli esistenti⁽⁴²⁾. Nei fatti tali accordi preludono ad una vasta azione economica il cui obiettivo essenziale, l'aumento delle entrate pubbliche appunto, si voleva apparentemente realizzare favorendo il settore manifatturiero rappresentato dalle Arti, al momento in cui le declinanti fortune mercantili⁽⁴³⁾ erano viepiù minacciate dall'avanzata turca; dal successo dell'operazione si attendeva anche il ridimensionamento della forza di quella parte dell'aristocrazia ancora coinvolta in attività commerciali e di riflesso un corrispondente rafforzamento dell'autorità pubblica.

Tra il settembre e l'ottobre 1454, a vantaggio dei ceti meno favoriti il doge estorce alla Casa di San Giorgio l'abolizione del dazio sul vino⁽⁴⁴⁾ e contemporaneamente fa iniziare i lavori per la redazione di un 'catasto': un accertamento generalizzato, base per un gettito fiscale più cospicuo e per una più equa distribuzione del carico⁽⁴⁵⁾. "Li gentilomini...pessimamente contenti" conducono

una dura opposizione ma il 'catasto' viene portato a termine e "pubblicato" il 12 febbraio 1455 insieme al nuovo riparto delle quote: "le 7 parte de le future avarie et expense" dovranno "spectare et pertinere ad gentilomini, et la octava a lo populo"⁽⁴⁶⁾. Non sappiamo se e quanto questa proporzione rispecchi il rapporto tra patrimoni nobili e patrimoni popolari emerso dall'accertamento; certo le lotte senza quartiere per il riparto delle quote di avaria tra nobili e popolari costituiscono una costante della vita genovese del tempo, ed i riparti documentati (11/20 nel 1430, 3/5 nel 1447 e di nuovo nel 1473) sono tutti di gran lunga più favorevoli ai nobili di quello introdotto da Pietro Fregoso. Non è però improbabile che avvenisse abitualmente a Genova ciò che Giuliano Catoni e Gabriella Piccini sono stati in grado di documentare a Siena proprio intorno alla metà del Quattrocento: la curva dell'imponibile e quella dei patrimoni cittadini procedono a Siena grosso modo parallele fino ad un certo punto, poi verso l'alto divergono decisamente: mentre la curva dell'imponibile diventa pressoché orizzontale, quella dei patrimoni si impenna⁽⁴⁷⁾. Il divario sembra troppo importante per attribuirlo per intero all' "avanzo per la vita", e non fare la parte ad una precisa opzione politica intesa a tutelare le fortune maggiori. Su un analogo contesto deve essere intervenuta a Genova l'azione di Pietro Fregoso.

Dieci giorni dopo la pubblicazione del 'catasto', il 22 febbraio, un consiglio nel quale il doge "fece electione de li ciptadini ad suo modo" delibera di "adcresciare la expensa ordinaria per la corte sua da le 75.000 lire fin a 100.000"⁽⁴⁸⁾. I gentiluomini, cui tocca pagare i 7/8, "pregni de ira et de sdegno, scopiano. Pure — commenta l'osservatore milanese — non apparendo altro, se resteranno co la spexa et co l'affanno". Invece la reazione è immediata ed efficace: ad uno ad uno i nobili se ne vanno, indifferenti all'ingiunzione di ripresentarsi ogni sera in città⁽⁴⁹⁾. Il 10 marzo "un gran numero di gentilomini et ciptadini" vengono tratti in Palazzo e costretti a dare garanzie "di pagare le occorrente avarie e spexe" nei prossimi 5 anni. Si teme "che questi potenti non levassero loro capitali e poi pigliassero partito destituendo la ciptà"⁽⁵⁰⁾. Tuttavia nel luglio la situazione appare disperata: "la maggior parte deli cittadini... sono in villa per non pagare la imposizione facta" ed al doge manca ogni risorsa finanziaria⁽⁵¹⁾. Egli raduna allora il popolo per quello che, pur nel linguaggio tribunizio, appare una dichiarazione di sconfitta

e, forse, un testamento politico: "lui havea facto per questo populo quanto gli era stato possibile per levarlo da la servitute et da la tirannia di gientilhuomini, et s'era sforzato farli uno stato a suo modo". Perdendo il governo "più gli agravava che loro perdariano la loro libertate et capitariano ne le branche de' gientilhomini li quali li tractaranno pegio che schiavi"⁽⁵²⁾. Dopo il blitz di Pietro Fregoso, divenuto famoso attraverso le troppo scarse notizie del Giustiniani⁽⁵³⁾, la resa del doge appare incondizionata: il catasto è annullato, l'esenzione fiscale per i redditi più bassi abolita, l'ordinario riportato da 100.000 a 75.000 lire, la gabella del vino ripristinata, la magistratura dei Capitani del Popolo grasso soppressa⁽⁵⁴⁾. Il tentativo di rinnovare lo stato sotto i duri colpi del nuovo assetto mediterraneo ha avuto un anno di vita. Se vuole formalmente rimanere alla guida di Genova, il "doge dei Genovesi" — come recita il suo titolo — non deve "contrafare a li gentilhomini" ma "fare in li pagamenti de la città et in el governo quello che vorranno", come docile strumento⁽⁵⁵⁾.

Dell'effettiva natura aristocratica del regime genovese i contemporanei sono ben consapevoli: nel 1459 ad esempio, Benedetto Dei e Girolamo Machiavelli progettando una riforma del regime di Firenze, compilano un ristretto elenco di famiglie "le più nobile, le più degnie, le più antiche e le più ricche" cui riservare le cariche pubbliche, nell'intento dichiarato di "vivere a' modo de' Viniziani [il modello per eccellenza di regime oligarchico] e al modo de' Genovesi"⁽⁵⁶⁾. Dall'equiparazione Veneziani-Genovesi risalta l'evidenza dell'effettivo potere dell'aristocrazia, ceto dominante (nel senso che occupa la posizione dominante nei rapporti di produzione e che controlla e condiziona con la sua forza economica ogni decisione di carattere politico) ceto dominante anche se non ancora formalmente ceto dirigente.

Per tornare all'esempio dei Fieschi ed affidarci al sintomatico linguaggio delle cifre, il rafforzarsi dell'aristocrazia nel rapporto con il potere pubblico è ben rappresentato dall'andamento delle provvigioni pagate loro dai dogi di casa Fregosa sulle pubbliche entrate: 1.200 lire l'anno (pari a circa 560 fiorini d'oro) nel bilancio del 1448/49, ma 12.000 lire l'anno, dieci volte tanto, una somma equivalente all'appannaggio del doge e pari a oltre 4.300 fiorini d'oro, nel bilancio del 1478⁽⁵⁷⁾. Parallelamente, ma con moto contrario, si assottigliano le entrate pubbliche ben al di là della riduzione dell'ordinario, nel 1462, da 75.000 a 50.000 lire l'anno⁽⁵⁸⁾. Se confrontiamo, pur con tutte le cautele del caso, le

cifre che vanno sotto il nome di Tomaso Mocenigo e quelle fornite da un anonimo seguace di Carlo VIII su "ciò che valgono gli stati d'Italia e ciò che rendono"⁽⁵⁹⁾, riferibili le prime intorno alla metà del secolo, le altre intorno al 1495, vediamo che i Genovesi, già nel primo momento "ridotti in ducati 180.000 per le grandi divisioni tra loro", alla fine del secolo non hanno più che un'entrata calcolata intorno ad 80.000 ducati, mentre per la signoria di Venezia e per Firenze si registra un aumento del 50%, per Milano un incremento del 20%. Ancora più indicativo può apparire il confronto con lo stato Estense, le cui entrate, che pure subiscono una contrazione in termini assoluti, sarebbero intorno alla metà del '400 pari all'83% di quelle genovesi, contro il 150% della fine del secolo.

Quindi il movimento di fondo fa registrare da un lato il crescente impoverimento pubblico correlato ad una progressiva perdita di peso relativo nell'ambito degli stati regionali della penisola e d'altro lato il crescente rafforzamento dell'aristocrazia anche — ma non solo — a scapito del potere pubblico. Per quanto la destrutturazione istituzionale appaia già sensibile nel secondo decennio del '400 (lo ha messo in luce Valeria Polonio)⁽⁶⁰⁾, tuttavia il regime — se così si può chiamare — riesce a durare formalmente ancora per oltre cento anni, grazie a due ordini di espedienti. Il primo — cui l'applicazione sistematica attribuisce valore strutturale — consiste nell'ottenere al doge in carica finanziamenti dall'esterno, specie da parte di Principi (il duca di Milano, il re di Napoli e d'Aragona, il re di Francia) che si ripromettono e spesso ottengono dal sostegno concesso particolari vantaggi di natura economica o politico-militare. Ma si tratta per lo più di aiuti centellinati che permettono solo di far fronte ai quotidiani problemi di cassa: "se non fosse le 3.000 lire di Milano che m'a mandato la S.V., — scrive Pietro nel novembre 1455 allo Sforza — per dio, io non possea comperir la paga alli mei poveri soldati", cioè al presidio di guardia⁽⁶¹⁾.

Il secondo espediente, sistematicamente adottato sotto i dogi di casa Fregosa, consiste nel procacciarsi liquidità attraverso alienazioni territoriali. Aveva iniziato Tomaso nel 1421 con la vendita di Livorno ai Fiorentini (una scelta rovinosa per Genova in quanto non solo comportava per la città la perdita del controllo del golfo ma scatenava la concorrenza navale fiorentina); in seguito il doge Giano, forse istruito dalle nefaste conseguenze di quel primo esperimento, aveva adottato una formula più morbida,

ricorrendo nel 1447 al Banco di San Giorgio per l'alienazione di Famagosta⁽⁶²⁾. Poi nel 1453 il peso degli impegni cui far fronte contemporaneamente si dimostra ancora una volta insostenibile: si deve finanziare la guerra terrestre dell'alleato sforzesco, armare una flotta contro Aragonesi e Napoletani, fronteggiare la guerra interna del Fieschi e, dalla primavera, la secessione di Savona. In questo contesto la cessione della Corsica a San Giorgio a titolo oneroso⁽⁶³⁾ da un lato evita l'apertura di un nuovo capitolo di spesa per la difesa dell'isola e d'altra parte fornisce un momentaneo palliativo alle difficoltà di cassa del Comune. Pochi mesi più tardi la situazione si ripete, e sfocia nella cessione alla Casa di Caffa e delle colonie superstiti del Mar Nero⁽⁶⁴⁾. Ancora pochi mesi, e per ottenere da San Giorgio un sussidio per la difesa marittima è necessario concedere al Banco di "fagocitare le Compere del Capitolo sfuggite alla grande consolidazione del 1407"⁽⁶⁵⁾. Ma a questo punto è lecito chiedersi chi conducesse il giuoco: il doge sempre più alle corde, perché "tanto vien ad importare il levarli la via del dinaro quanto ogni maggior guerra potesse havere"⁽⁶⁶⁾, o non la Casa di San Giorgio avviata a vendere a prezzo sempre più alto l'irrisorio aiuto-palliativo al Comune, per assumersi con crescente vigore un ruolo surrogatorio dello Stato? Alla proposta di cedere Caffa al Banco il doge "rispose...negative" salvo poi allinearsi⁽⁶⁷⁾; al consolidamento del Capitolo si arriva dopo che San Giorgio per due volte rifiuta di anticipare al Comune circa 1.000 luoghi per un ammontare di poco superiore alle 50.000 lire⁽⁶⁸⁾; ed in cambio dell'incorporazione di 822.000 luoghi pari ognuno ad un luogo e mezzo del Capitolo, il Banco cede al Comune l'equivalente di 2.500 titoli, cioè lo 0,31%⁽⁶⁹⁾. Nei mesi compresi tra l'estate del 1453 e la primavera del 1454, in cui prepotente il Banco irrompe in primo piano, si moltiplicano gli accenni alla possibilità che Genova stessa "venga in San Giorgio"⁽⁷⁰⁾, e forse solo la vigorosa presa di posizione del doge deciso a "menare la bacchetta" ed a mandare "San Zorzo...ad stare al bancho loro"⁽⁷¹⁾ impedì che si realizzasse la 'previsione' che il segretario fiorentino Nicolò Machiavelli avrebbe formulato settant'anni più tardi^(71 bis).

Ma fallita la proposta 'tecnica' che si affidava alla competenza finanziaria, per l'intervento del doge; fallita la proposta 'democratica' che puntava sulle corporazioni manifatturiere, per l'opposizione concorde di gentiluomini, San Giorgio e mercadanti⁽⁷²⁾; l'iniziativa torna nelle mani dell'oligarchia: nel giugno del 1456

Giovanni Antonio Simonetta vede “doi Lomelini, doi di Grimaldi, uno Spinola, tri de Auria, uno di Vivaldi, uno di Salvagii et uno de’ Maruti quali con secreto modo vano in una chaxa de uno de quilli de Auria et li consigliano et stringeno la cosa”⁽⁷³⁾, cioè quella dedizione alla Francia che Pietro Fregoso aveva previsto fin dal 1451 (“dubitare... nemo potest quin civitas hec, nobis expulsis, perveniat in potestatem externam, sed maxime Gallorum”⁽⁷⁴⁾) e non sarebbe riuscito ad evitare.

Note

(1) Parole attribuite al Doge in un dispaccio di Pietro Cotta, da Genova il 1 marzo 1454, in Archivio di Stato di Milano, Archivio Sforzesco, Carteggio (d'ora in poi ASM, Sf.) 409.

(2) Inventario dei libri di Tomaso Fregoso conservati "in pulcherrimo studiolo" nel 1425, in Carlo BRAGGIO, *Giacomo Bracelli e l'Umanesimo dei Liguri al suo tempo*, in Atti della Società Ligure di Storia Patria (ASLSP) XXIII (1890), pp. 281-282.

(3) "Ben dice [Pietro Fregoso doge, appunto] che...questo governo per naturale instincto par promesso ne la caxa sua": dispaccio di Giovanni della Guardia, da Genova l'11 agosto 1455 (ASM, Sf.410).

(4) Nel medesimo lasso di tempo gli Adorno tennero il dogato per un totale di 15 anni, mentre le Signorie forestiere — volta a volta del Re di Francia, del Duca di Milano, del Marchese del Monferrato — totalizzarono un trentennio.

(5) Costituzionalmente eletti a vita, i dogi genovesi vennero di fatto esonerati dall'incarico dopo periodi di governo anche molto brevi, tanto che i 7 anni ed 8 mesi di Pietro (settembre 1450 — maggio 1458) costituiscono il più lungo dogato del XV secolo.

(6) Parziale e frammentaria la presentazione di Chiara PRANDINI — Adriana SAMBATTI, *I carteggi diplomatici Sforzeschi relativi alla serie Genova (1450-1454)*, in Archivio Storico Lombardo (ASL), s.IX vol. X (1971-73, ma 1975); v. anche Pia SACCHI ORLANDINI, *Quattro anni di Storia genovese (1454-1458) alla luce dei documenti sforzeschi*, Pavia 1953. Un generale inquadramento dei fondi sforzeschi in Vincent ILARDI, *Fifteenth-Century Diplomatic Documents in Western European Archives and Libraries (1450-1494)*, in *Studies in the Renaissance* IX (1962), pp. 64-112, poi in italiano in *Rassegna degli Archivi di Stato* XXVIII (1968), pp. 349-403.

(7) Sulla scomparsa degli Annali genovesi relativi agli anni 1435-1488 e sulla carenza di notizie che già all'inizio del '500 si riflette nell'opera del Giustiniani, v. Giovanna PETTI BALBI, *La storiografia genovese fino al*

secolo XV, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, Roma 1974, II, pp. 844-846.

(8) Cautе verifiche si impongono per i dati raccolti in Federico FEDERICI, *Abecedario della nobiltà ligustica*, in Biblioteca Franzoniana, Genova, ms. Urbani 127, II, cc. 121v. — 122 (sec. XVII); Pompeo LITTA, *Famiglie celebri d'Italia*, fasc. 121 (1849-50), voce *Fregoso di Genova*, tav. III; P. Luigi M. LEVATI, *I dogi perpetui di Genova (1339-1528)*, Genova s.d. (ma 1928), pp. 355-379.

La fedeltà ad una onomastica familiare abbozzata dai Fregoso nel '300, all'inizio delle loro fortune politiche, prima nella linea Rolando-Pietro e poi nella linea Pietro-Battista, non sembra mai durare oltre la quarta generazione per il prevalere massiccio per tutto il Quattrocento di apporti onomastici dalle famiglie delle mogli, specie se di origine socialmente elevata. Oltre ai classici lavori di Karl SCHMID, v. Karl Ferdinand WERNER, *Liens de parenté et noms de personne. Un problème historique et méthodologique*, in *Famille et parenté dans l'occident médiéval. Actes du Colloque de Paris (1974)*, Roma 1977, pp. 13-18 e 25-34.

Desumo l'anno della nascita del Fregoso da una affermazione di Giovan Filippo Fieschi, che attribuisce al doge 35 anni nel 1452 (ASM, Sf. 407, 2 aprile 1452).

(9) Violante di Opizzino, prima moglie di Battista Fregoso. Alla fine del 1451 un Paolo Spinola di Arquata "usuraio ricco et avarissimo" venne "cazato in la marza presone quamvis sia fradello de la madre del signor Duxe" perché sospettato di sostenere la ribellione di un parente contro il doge (ASM, Sf. 407 Giovanni Feruffini, da Genova il 2 gennaio 1452).

(10) Bartolomea di Giovanni, sposa nel 1445: il contratto di matrimonio in Gustave SAIGE, *Documents historiques relatifs à la Principauté de Monaco depuis le XV siècle*, I, Monaco 1888, pp. 157-161.

(11) Nell'esercizio della mercatura erano state costruite le fortune della famiglia, partecipe interessata di imprese di ampio respiro ancora nel secondo '300, a Chio come a Cipro: v. *Documenti della Maona di Chio, sec. XIV-XVI*, a c. di Antonella ROVERE, in ASLSP XCIII (1979), pp. 134, 149-155, 211; Giovanna PETTI BALBI, *La Maona di Cipro nel 1373*, in *Rassegna storica della Liguria*, I (1974) p. 283. Lo stesso Tomaso di Pietro sembra essere stato formato alla mercatura nell'ultimo decennio del Trecento a Famagosta (LEVATI cit., pp. 222-223).

(12) Giurisperito era Giacomo di Domenico, cui si rivolgevano anche gli Adorno "pro habere consillium" e la cui influenza sulla legislazione genovese sembra essere stata di notevole rilievo (John DAY, *I conti privati della famiglia Adorno (1402-1408)*, in *Miscellanea di Storia Ligure*, I, Genova 1958, p. 77; Vito PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel*

Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova 1980, pp. 145-6); e *legista* era il cugino di Giacomo, Rolando di Pietro, dottorato a Bologna nel 1395 (Il "*Liber secretus Juris Caesarei*" dell'Università di Bologna, I, 1378-1420, a c. di Albano SORBELLI, Bologna 1938, p. 92).

Solo nella seconda metà del Quattrocento un Fregoso si sarebbe di nuovo dedicato a studi giuridici, in un'ottica totalmente mutata rispetto ai predecessori: fu proprio per iniziativa del doge Pietro che il fratellastro Paolo, già protonotaio apostolico e destinato alla carriera ecclesiastica, venne inviato all'Università di Bologna (ASM, Sf.407, Sceva Corti da Genova il 28 ottobre 1452).

(13) Alle cure dell'umanista Toscanella, allora residente a Firenze, vennero affidati dallo zio Tomaso il giovane Pietro ed il cugino Nicolò di Spinetta negli anni successivi al 1425, e non — come ritenne il Sabbadini — anteriormente al 1421 (cfr. Germano GUALDO, *Giovanni Toscanella*, in *Italia Medioevale e Umanistica* XIII (1970), pp. 29-58 ed in particolare pp.32-35; Remigio SABBADINI, *Giovanni Toscanella*, in *Giornale Ligustico* XVII (1890) pp. 119-137 ed in particolare pp. 127 e 130-133; Achille NERI, *Inventario di Spinetta da Campofregoso*, ivi XI (1884) p. 352-353 per l'assunzione della tutela del giovane Nicolò da parte dello zio Tomaso, alla morte di Spinetta nel 1425).

(14) Nel 1441, secondo il Simonetta, Pietro Fregoso "ingenti animo et virtute iuvenis tum apud Philippum rei militari operam navans" avrebbe partecipato alla difesa di Martinengo agli ordini di Nicolò Piccinino: v. Giovanni SIMONETTA, *De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii*, ed. Giovanni SORANZO, RIS² XXI 2, p. 105.

(15) Almeno a prestar fede a Pietro Cirneo, *De rebus corsicis libri quatuor*, ed. LETTERON, in *Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de la Corse*, 1884, p. 223. L'esperienza isolana di Pietro, infelicamente conclusa — secondo la stessa fonte — dalla 'espulsione' di lui ad opera dei Corsi esasperati, sarebbe da collocare all'inizio degli anni '40, e forse l'esito violento è da connettere con la fine del dogato di Tomaso in Genova, ed il sopravvento degli Adorno (Agostino GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali...* Genova 1537, I, c. 203).

(16) La presenza di Pietro Fregoso alla corte di Filippo Maria Visconti, già documentata nel maggio 1437 (ASM, Registri ducali 41, pp. 283-286, 28 maggio 1437) e protrattasi per alcuni anni (v.n.14) coincide con l'alleanza milanese del padre, Battista, contro il dogato di Tomaso Fregoso a Genova (cfr. Ambrogio PESCE, *Sulle relazioni tra la Repubblica di Genova e Filippo Maria Visconti dal 1435 al 1447*, I, 1435-1438, Torino 1921, *passim*). I molteplici insegnamenti ed i riconoscimenti che non mancarono alla giovanile intraprendenza del ventenne, come la delega a rappresentare il Duca stesso

nelle Valli Ticinesi nel 1439 (*Inventari e Regesti del R. Archivio di Stato di Milano*, II: *Gli Atti cancellereschi Viscontei*, I, Milano 1920, n. 356), sembrano ben vivi nel ricordo dell'uomo maturo che si riconosce in quegli anni ed in quelle esperienze: "Lo Illustre Signor Duca Vostro Padre m'alevò, et mostròmi et lo dritto et lo roverso del libro suo" (ASM, Sf. 1319, autografo del 9 giugno [1453]); ed ancora: "Mi sono allevato di quel pane, et così morto anco son Suo servo [di Filippo Maria] et prego dio per lui como quello chi me honorò più ch'io non meritava" (ivi, autografo del 19 gennaio [1455]).

(17) A lui è riservato il posto eminente dal sapientissimo cerimoniale dei funerali di Battista (GIUSTINIANI cit., c. 202-203).

(18) Sotto il dogato di Giano di Bartolomeo.

(19) Sulla scelta milanese di Battista di Pietro v. PESCE cit.; per Pietro di Rolando v. soprattutto Vittorio LAZZARINI, *Dispacci di Pietro Cornaro, ambasciatore a Milano durante la guerra di Chioggia*, Venezia 1939, ad indicem.

(20) v. APPENDICE I/A.

(21) v. APPENDICE I/B.

(22) Il frazionamento della signoria lunigianese tra i vari membri della famiglia risale alla generazione precedente e viene mantenuto ma non accentuato dalla generazione successiva (per la situazione al 1441, v. Archivio di Stato di Genova (ASG), *Politicorum* 1/47, elenco degli aderenti genovesi alla pace di Cremona).

Antonio Fregoso, capitano e luogotenente generale dell'Oltregiogo, figura tenere a titolo privato, alla sua morte, Ovada e Novi (ASM, Sf. 768, Biagio Assereto da Arquata il 23 dicembre 1451), non ostante l'intenzione già espressa dal governo genovese di recuperare Ovada ed affidarla a Stefano Doria (ASG, *Diversorum Communis*, f. 3039 n. 307, 16 settembre 1451; v. anche n. 25).

Gavi, già terra di Battista e di Pietro Fregoso, era stata ceduta in pegno a Nicolò, e alla morte di questi a Spinetta ("Quando mi dedi Gavi per pegno a Misser Nicolò, mi lo fei per poter meglio servirve duse che capitaneo... Mori Messer Nicolò e mi per pegno de 10.000 lire lo lassai a Messer Spineto": ASM, Sf. 1319, autografo di Pietro doge allo Sforza, il 14 settembre [1455]; cfr. anche Cornelio DESIMONI, *Documenti ed estratti di documenti per la storia di Gavi*, in *Rivista di storia, arte ed archeologia della provincia di Alessandria*, 1896).

Rivanazzano, infeudata dal Duca di Milano a Masino (ASM, *Registri Ducali* 46, pp. 126-129 il 21 aprile 1453) ubbidisce di fatto a Pietro (il 19 settembre

1459 lo Sforza "propter secutum casum mortis Magnifici d. Petri de Campofregoso, non intendens aliquid immutare de obedientia que prestabatur praefato d. Petro" ordina a podestà, castellano e uòmini di Rivanazzano di prestare ubbidienza alla vedova di lui: ASM, Feudi Camerali 486).

(23) Per il governo di Spinetta Fregoso, nel secondo decennio del secolo, e per quello di Bartolomea e Bernardina, tra l'ottavo ed il nono decennio, v. Italo SCOVAZZI — Filippo NOBERASCO, *Storia di Savona*, II, Savona 1927, pp. 226-228 e 332-333; ancora tutto da studiare il periodo savonese di Tomaso Fregoso (inizio 1447 - inizio 1453); per i travagliati anni di Gian Galeazzo ed il tentativo di una signoria savonese indipendente da Genova, v. ASM, Sf. 408-412 *passim*. Per il conferimento di "dominium et potestatem totalem et bayliam et merum ac mixtum imperium ac gladii potestatem et iurisdictionem quod et quas Comunitas Saone habuit et habet" da parte degli Anziani a Fregosino Fregoso nel 1485, v. Archivio di Stato di Modena, Archivio Cybo-Gonzaga, b. 97, pergamena 14 giugno 1485.

(24) Per il fallito tentativo sforzesco di vincolare a Milano le terre di Novi, Gavi e Voltaggio attraverso un contratto feudale con Pietro Fregoso, conforme ad una prassi ampiamente applicata ed illustrata da Giorgio CHITTOLINI, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in Quaderni Storici 19 (1972) poi in ID. *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, sec. XIV-XV*, Torino 1979, ASM, Sf. 408, Sceva Corti da Genova il 3 aprile 1453; l'aderenza di Novi al Duca di Milano in ASG, Archivio Segreto, Paesi 378 C, Pergamene di Novi n. 1, e sul contratto di aderenza v. ora Ugo PETRONIO, "Adhaerentes". *Un problema storico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 41-84; su Voltaggio e Fiaccone (Fraconalto) che ne dipendeva, v. ASM, Sf. 769 *passim*; su Rivanazzano v. n. 22. Che il feudo di Rivanazzano comprendesse non solo la Riva e Nazzano con territori e pertinenze tra cui S. Antonino e Nibiolo, ma anche Calcababio (oggi Lungavilla), si desume dallo scorporo di Calcababio dal resto del feudo, avvenuto nel 1488 a beneficio di Bergonzo Botta (ASM, Sf. 1551, 3 agosto 1488, copia sec. XVIII).

(25) Stefano Doria fu uno dei principali sostenitori del dogato di Pietro. Per la cessione dei luoghi suddetti, nel giugno 1452, previo versamento di 3.000 lire genovesi a titolo di indennizzo per i fratelli del fu Antonio Fregoso, v. ASM, Rogiti Camerali 2/528; cfr. n. 22.

(26) Non ostante precedenti assicurazioni verbali attestate da autorevoli deposizioni testimoniali (ASM, Sf. 1526: attestati di Stefano Doria, di Tobia di Lazzaro e del cancelliere Gottardo Stella in data 14 settembre 1455), Spinetta Fregoso rifiutò di retrocedere Gavi al cugino Pietro, minacciando la solidità della piccola costruzione territoriale del doge. 'Secondo l'apprezzamento di quest'ultimo "Novi, Voltabio et la Ripa di Nazano, havendo Gavio,

gli son cari 100.000 ducati; non havendolo non li apretia 2.000 ducati” (ASM, Sf. 410, Pietro Cotta e Giovanni della Guardia da Genova, il 24 agosto 1455).

(27) ASM, Sf. 408, Sceva Corti da Genova, 14 marzo 1453.

(28) ASM, Sf. 409, Pietro Cotta da : Genova, 31 gennaio 1454.

(29) Il testo di Gian Mario FILELFO è ora accessibile nel parziale ma agile volgarizzamento di PINEA, *La guerra del Finale*, Genova, Tolozzi 1979, pp. 34-35. Ripetuti accenni alla prassi del doge Pietro di dirigere le decisioni pubbliche e di controllare le elezioni nei consigli in ASM, Sf. 407, Sceva Corti da Genova, il 12 e 13 ottobre 1452; Sf. 409, Giovanni della Guardia da Genova, il 24 settembre 1454, e *passim*.

(30) ASM, Sf. 407, Sceva Corti da Genova, l'8 ottobre 1452.

(31) ASM, Sf. 1514, Domenico Martelli da Genova, il 28 ottobre 1453.

(32) ASM, Sf.408, Sceva Corti il 2 aprile 1453 e Giovan Filippo Fieschi il 31 maggio 1453.

(33) ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia da Genova il 23 febbraio 1455.

(34) Bartolomeo SENAREGA, *De rebus Genuensium commentaria ab a. 1488 usque ad a.1514*, a c. di Emilio PANDIANI, RIS² XXIV 8, pp. 118, 120, 175.

(35) Del tutto inattendibile risulta la notizia tramandata dal Giustiniani, *Annali* cit. c. 205, e poi sistematicamente ripresa, dell'avvento di Pietro al dogato su designazione dello zio Tomaso. Ché anzi ripetutamente Pietro doge accenna alla sua candidatura come antitetica alla candidatura dello zio e presenta il suo successo come alternativa gradita a Milano contro la diversa ipotesi gradita a Venezia (ad esempio, il 13 ottobre 1453 “vedendo nui tuti meser Ludovico non esser apto a lo governo e che meser Thomaso era per montare suxa”: istruzioni del doge a Benedetto Doria mandato a Giovan Filippo Fieschi, in ASM, Sf. 1514; oppure il 23 aprile 1454 “Recorderetive de dirli [a Francesco Sforza] che quando io montai in questo palazzo, montai de soa saputa et aciò che el Signor meser Thoma non ghe montasse, lo quale era in opinione de aferarse cum Venetiani”: memoriale a Battista Goano in ASG, Archivio Segreto, Instructiones et relations 2707A, n. 182).

(36) 17 agosto 1450. Copia coeva in ASM, Sf. 1522.

(37) Cfr. il mio *Convenzioni private e potere pubblico a Genova nel XV secolo*, di prossima pubblicazione.

(38) *Scritti inediti e rari* di BIONDO FLAVIO, a c. di Bartolomeo NOGARA (=Studi e Testi 48), Roma 1927, pp. 67-69; Battista FREGOSO, *De dictis factisque memorabilibus*, Milano 1509, fasc. p.

(39) I capitoli stipulati con la mediazione del Cardinal Capranica in Francesco POGGI, *Lerici e il suo castello*, II, Genova 1909, pp. 339-345; sulla missione genovese del Prelato v. M. MORPURGO-CASTELNUOVO, *Il Cardinal Domenico Capranica*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 1929, pp. 5-146 ed in particolare pp. 56 ss.

(40) Sintomatica l'esultanza con cui il doge comunica al suocero gli accordi con Giovan Filippo Fieschi e la 'riconciliazione' con gli Spinola "che li havemo comò quelli de la caxa Doria, et cossì se poteressimo aiutare de loro come de Stephano Doria proprio": lettera del 18 gennaio 1454, ed. in SAIGE cit., doc. 106 p. 233. Non mancano altre valutazioni più disincantate ma non prive di lucidità, come quella di Spinetta Fregoso: "io sum de opinione... che questo tale asesto non debia durare longamente, et quando ariverà a lo anno credo anderà tanto a la longa quanto possa andare. E le rasone sum queste: prima, che non intendo ch'el Gibelino de Zenoa, chi he lo Oria et lo Spinola, debia ni possa patire ch'el Guelfo sia cossì grande. Secondamente, non mi voglio credere che lo Ill. Messer lo duce possa attendere al Magnifico Mess. Iohan Filippo quello li ha promisso... Tercio, ch'el non he homo de la casa de Campofregoso chi sia intravenuto in questo asesto... Quarto, che per la alienacione ha facto lo Ill. Messer lo duce de lo Levante a San Zorzo e ancho per li partimenti de li officii dispensati fra in lo Magnifico Messer Iohan Filipo et in quelli de casa nostra, lo Ill. Messer lo duce non poterea servire niuno de li nostri amici de uno minimo offitio, li quali sum tuti malissimi contenti. Et de questa cosa io ne trago questo constructo: che questo asesto durerà tanto che si haverà facto nuovo designo, lo quale, possa che la brigata mal contenta se serà recognosciuta, non si starà troppo a componere" (ASM, Sf. 1514, istruzioni a Simonino da Pontremoli, s.d. ma 1453-1454). Si noti come le ragioni invocate siano esclusivamente di ordine interno.

(41) v. più sotto p.

(42) v. APPENDICE II.

(43) R. LOPEZ, cit. in APP. IV n. 13.

(44) v. APPENDICE III.

(45) v. APPENDICE IV

(46) ASM, Sf 410, Giovanni della Guardia.

(47) *Alliramento e ceto dirigente nella Siena del Quattrocento*, relazione al VI Convegno di studi sui ceti dirigenti nella Toscana dal Medioevo alla fine del Granducato: *I Ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento: Lucca, Pisa, Siena*, Firenze 2 dicembre 1983.

(48) ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia il 23 febbraio 1455. Ciò che all'osservatore milanese appare "la expensa ordinaria per la Corte" è in realtà l'intero ammontare della spesa pubblica ordinaria del Comune, alimentata dall'imposta diretta: cfr. HEERS pp. 96-97, Geo PISTARINO, *La spesa ordinaria della Repubblica di Genova nella crisi del 1461-62*, in *Miscellanea di Storia Ligure in memoria di Giorgio Falco*, Genova 1966, pp. 241-263; BUONGIORNO cit. in APP. IV n. 12.

Le fonti genovesi non danno notizia di questo aumento dell'ordinario.

(49) Il bando del 7 marzo che vieta di allontanarsi dalla città senza licenza ed ingiunge di rientrare ogni sera a tutti coloro che andassero in villa, è successivo alla 'partenza' di un contribuente di rilievo, Brancaleone Grillo (ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia l'8 marzo 1455), ma non ferma la fuga dei nobili: alla fine del mese esce un compatto gruppo di Doria (ivi, 1 aprile), verso l'estate altri cittadini dei "migliori" tra cui Cipriano de' Mari e Battista Spinola (ivi, 9 giugno). Sulla "fuga, tipica risposta medioevale all'oppressione fiscale" v. HERLIHY-KLAPISCH, cit. in APP. IV n. 14.

(50) ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia l'11 marzo 1455.

(51) ivi, 22 luglio 1455.

(52) ivi, 26 luglio 1455.

(53) *Annali* cit., c. 206: "et egli fece uno notabile stratagema, perché lassò il Castelletto ben fornito et giudicando quel che seguite si absentò dalla città; et i suoi inimici, come egli haveva preveduto, guerreggiorono insieme et restorono indeboliti, come era conseguente, et il Duce tornò et restò nel dominio della città più pacifico et più potente che non era di prima".

(54) v. la lettera del doge a Ludovico Fregoso ed. in POGGI cit. p. 371. Già ai primi di agosto il doge "monstra volere... pigliare nuova forma al suo governo. In prima al catasto, chi è stato gran parte de queste novitate, monstra volere fare honesta modificatione, et in signo di ciò ha facto bandire che ciascuno possa ripatriare liberamente, et che non possa sir molestato per cagione

d'alchuno debito publico che havesse per le impositioni de le avarie del catasto, così principale come fideiussore, li quali debiti intende siano per annullati": ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia il 4 agosto 1455.

(55) ASM, Sf. 410, Giovan Filippo Fieschi da Nervi il 16 agosto 1455: "Lo duxe he remasto d'acordio cum li Gentilomini de far in li pagamenti de la città et in el governo quello che vorranno et saperanno divisare, et in tuto se buta ne la brage de le Magnificencie loro".

Il sistema della fiscalità diretta è trasformato: già il 12 settembre un consiglio di gentiluomini e popolari convocato "per la forma de li pagamenti" decide "de partire da porta a porta per estimo" (ivi, lo stesso) ed istituisce una commissione in cui "quili 12 de populo grasso e artesii ellecti sono mal contenti far quello partimento, perché non he mercantia che gli piaça" (ivi, il medesimo, 16 settembre). In mancanza di qualunque ulteriore informazione è solo possibile costatare le opposte preferenze di nobili e popolari nei confronti del *catasto* o dell'*estimo*.

Molto rapidamente il ristabilito predominio aristocratico porta a preferire il ricorso ai prestiti anziché il riparto proporzionale all'allibramento: il consiglio del 2 marzo 1456 incaricato di reperire fondi per la difesa della Riviera ribadisce per bocca di Battista Spinola, Giovanni Cicero e Filippo Cattaneo che "impensa... alia recuperetur via quam ex particione facienda" od addirittura "exclusa... via partimenti, per quam eam pecuniam invenire non liceret... et in hac deliberatione persistendum esse laudavit" (ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 558, cc. 115v e ss.).

(56) cit. in Leonida PANDIMIGLIO, *Giovanni di Pagolo Morelli e la continuità familiare*, in *Studi Medioevali* 1981 p. 153.

(57) BUONGIORNO cit. p. 521 e p. 534. Le conversioni in moneta forte sono state calcolate in base ai corsi commerciali indicati da Giuseppe FELLONI, *Profilo economico della moneta genovese dal 1139 al 1814*, in G. PESCE — G. FELLONI, *Le monete genovesi*, Genova 1975, p. 331. Gli accordi tra il doge ed il Fieschi alla fine del 1453 (v.n.39) prevedono il versamento di provvigioni a vari membri della famiglia per un totale che supera le 15.300 lire annue.

(58) PISTARINO cit.

(59) R. Commissione per la pubblicazione dei Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, s.II: *Bilanci Generali*, I 1, Venezia 1912, ed. Fabio BESTA, pp. 98-99 e L. G. PELISSIER, *Un traité de géographie politique de l'Italie à la fin du XV siècle*, in *Bulletin Italien* V (1905) pp. 142-143.

(60) cit. in APP. IV n. 1

(61) ASM, Sf. 410, autografo di Pietro Fregoso il 19 novembre 1455; ma l'assillo, le richieste, le contrattazioni, i solleciti, i ringraziamenti emergono ad ogni carta, anche nella documentazione sforzesca.

(62) Formalmente conclusa per soli 29 anni: v. SIEVEKING cit., I, pp. 119.

(63) Manca uno studio sui risvolti finanziari delle cessioni territoriali alla Casa di San Giorgio. Che accanto ad un piccolo beneficio per le finanze comunali esse comportassero anche una *sportula* per il doge e per i famigliari si può dedurre da numerosi accenni: v. ASM, Sf.408, Nicolò Soderini da Genova a Cosimo de' Medici a Firenze il 15 giugno 1453: "Eci venuto messer Galeacino per intendersi cum San Zorzo de le terre havia in Corsica: intendo n'haverà più che 3.000 ducati"; POGGI cit. p. 345: il doge comunica il 28 gennaio 1454 che "li denari de Corsica... sono tutti spexi in le cosse de Saona".

(64) SIEVEKING cit., I, pp. 121-122 e ivi n. 3 con rinvio ad Amedeo VIGNA; per la parte del doge v. in POGGI, doc. cit. alla n. prec., l'accenno alla "partita... di Capha"; v. anche n. 67.

(65) GIOFFRE' cit. in APP.III, pp. 7 e 37-162. L'incorporamento del Capitolo in San Giorgio è operazione discussa a lungo e non priva di opposizione: v. ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 558 cc. 72-73 (14 gennaio 1454), Diversorum reg. 555 cc.8 (17 gennaio 1454), c. 40 (27 marzo 1454), cc. 80 e ss. (12 giugno 1454); Diversorum reg. 558 cc. 93 e 94 (18 e 22 giugno 1454).

(66) ASM, Sf. 410, Giovanni della Guardia da Genova il 22 luglio 1455.

(67) ASM, Sf. 1514, Domenico Martelli da Genova il 28 ottobre 1453: "Hieri [27 ottobre 1453] si ragunò qui il consiglio per fare provvedimento di danari pe' facti di Chaffa e conclusono di provvedere per la via di San Giorgio, con questo, che 'l doge concedesse a San Giorgio il governo ha di detto luogo. Unite ita consuluerunt, et non di meno non vollono tale conclusione notificare al doge, se prima non intendessino questo essere universale parere di tutta la città. Et però ordinarono se ne parlasse con tutti i cittadini per alcuni diputorono, et niuno fu trovato consigliasse altro, ma con questo — e non altrimenti — che il doge fosse contento. Et di poi, narrando al doge quello era il loro parere, rispose loro negative, et in modo no harebbono voluto dirlo. Et d'altro modo hanno pensato". Ma già il 31 ottobre secondo Spinetta Fregoso 'esso doge se convene con l'Officio de San Zorzo e per dinari gli dà lo dominio de Caffa" (ASM, Sf. 409, Pietro Cotta da Genova). Il trapasso di dominio è ratificato il 15 novembre: SIEVEKING, loc. cit.

(68) La commissione incaricata di reperire 40-50.000 lire per armare navi chiede a San Giorgio un prestito di 800-1.000 luoghi, ma si sente rispondere

"la petitiùn esser reprovà"; tornata a chiedere l'anticipo della *paga floreni* del 1461 (v. APP. IV) "non ha... obtegnuo cosa alcuna" (ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 558 cc.72-3). Per la quotazione del luogo di San Giorgio, del valore nominale di 100 lire, a 56 lire v. HEERS p. 630.

(69) Le clausole del consolidamento in ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 555 cc. 80 ss.; l'ammontare del capitale delle compere incorporate in HEERS p. 623. Al corso di 56 lire per luogo la somma concessa al Comune — di cui oltre la metà era già stata spesa — non raggiunge le 150.000 lire.

(70) ASM, Sf. 409: il 12 settembre 1453 Jacopo Spinola di Luccoli, favorevole ad una 'soluzione' sforzesca, suggerisce allo Sforza da Borgo Fornari di agire rapidamente perché "se prima Zenova... se venisse... in Santo Giorgio" la situazione sarebbe bloccata per lungo tempo; il 31 ottobre Pietro Cotta comunica che Spinetta Fregoso si dichiara disponibile ad intervenire anche per "mettere questo dominio in mane de San Zorzo".

(71) v. cit. del 7 maggio 1454 in APP.II.


(71 bis) Per il ruolo 'centrale dell'immagine del Banco di San Giorgio nel pensiero dell'ultimo Machiavelli v. Carlo DIONISOTTI, *Machiavelliere (III)*, in Rivista Storica Italiana LXXXV (1973), pp. 294-295.

(72) Il catasto ed il nuovo riparto colpivano essenzialmente i gentiluomini, il favore accordi agli artefici finiva per suscitare l'ostilità dei mercanti, gli uni e gli altri e San Giorgio erano stati offesi dall'abolizione della gabella del vino. Per il *revirement* del popolo grasso v. cit. del 13 agosto 1454 in APP.II e cfr. cit. del 1 e del 4 ottobre 1454 in APP.III.

(73) ASM, Sf. 411, da Genova il 26 giugno 1456.

(74) ASG, Archivio Segreto, Instructiones et relationes 2707 A n. 175: istruzione a Barnaba Vivaldi inviato a Nicolò V il 25 maggio 1451.

APPENDICE I A: *La discendenza maschile di Pietro di Rolando Fregoso (quadro sommario)*



* L'ordine in cui sono disposti i figli di Pietro è casuale, con la sola eccezione di Giovanni, di cui si sa che era l'ultimo dei fratelli: cfr. le affermazioni di Bartolomeo Guasco in Roberto CESSI, *La vita politica di B.G.*, in *Atti e memorie della Regia Accademia di Scienze, lettere ed arti in Padova*, XXXI (1914-15), p. 317.

Ritengo che Rolando fosse il primogenito sia in quanto ripete il nome dell'avo, sia per il ruolo eminente che ricopre fino alla morte Giorgio e Giovanni STELLA, *Annales Genuenses*, in *RIS*², XVII 2, a cura di Giovanna PETTI BALBI, *ad indicem*.

APPENDICE I B: *La distribuzione familiare degli uffici sotto il dogato di Pietro Fregoso*
(quadro sommario)

N.B.: Le parentesi tonde () indicano una posizione subordinata o una titolatura inferiore.

Le parentesi quadre [] indicano un atteggiamento di aperta insubordinazione nei confronti del Doge.

Capitano Generale e Luogot. ducale	Ammiraglio	Capitano	Vicario	Vicario	Governat.	Capitano Arcivescovo
	Podesteria del Palazzo Genovese	Chiavari	La Spezia	Riviera Corsica	Savona	Oltregiogo

1450	Nicolò	Spinetta	G. Galeazzo	Galeazzino Tomaso	Antonio
1451	id.	id.	id.	Benedetto Doria Daniele Fieschi	id.
1452	id. poi Spinetta	id.	id. poi Galeotto	id.	id.
1453	Spinetta		Galeotto	id. poi alla Casa di S. Giorgio	id. poi Paolo
1454	Pandolfo	G. F. Fieschi (Masino)	id.	[G. Galeazzo]	id.
1455	id.	Battista* Giustiniani	id. poi Ludovico	[G. Galeazzo] Masino	id.
1456	id.	id.	id.	[G. Galeazzo]	id.
1457	id.	(Masino)	id.	[G. Galeazzo]	id.
1458	id.	id.	id.	[G. Galeazzo]	id.

* Consuocero del Doge

• Titolatura ufficiale, raramente osservata negli anni in questione. nel settembre 1450 Giovan Filippo Fieschi è nominato Capitano e Luogotenente di tutta la Riviera Orientale, carica che non esercita se non per pochi giorni. I territori del vicariato di Chiavari sono in pratica sotto il dominio personale del Fieschi, per tutto il periodo considerato.

APPENDICE II: *Le convenzioni con gli artefici*

Uno studio sull'effettivo ruolo politico delle corporazioni genovesi e sulla figura economica e sociale degli adepti non sarebbe privo di interesse. Per ora è necessario ricorrere al sommario abbozzo di Onorato PASTINE, *L'arte dei corallieri nell'ordinamento delle corporazioni genovesi (sec. XV-XVIII)*, in ASLSP LXI (1933), pp. 277-415 e in partic. pp. 295-304, riassunto in Jacques HEERS, *Gênes au XV siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris SEVPEN 1961, pp. 583-585, e soprattutto ad Heinrich SIEVEKING, *Studio sulle finanze genovesi nel Medioevo e in particolare sulla Casa di San Giorgio*, in ASLSP XXXV (1905-6), *passim*.

Che gli accordi con gli artefici nascano da una studiata opera di preparazione e con precisi intenti politico-sociali, lo afferma lo stesso Pietro Fregoso in una lettera del 7 maggio 1454 al suo rappresentante a Milano presso lo Sforza, Leonardo da Pietrasanta (ASM, Sf. 408, copia coeva di cancelleria):

"... Ho havuto tutto el populo di Zenova, artefici chi sono da 10.000, li capi de casa chi sono da 2.000, et holli facto intendere che se non mi fanno forte in stato, che molti zentilhomini voleno far vegnire questa città in Re di Franza, attento che dicono che essendo nui in guerra con Re de Ragona, nui non se porremo da nui stessi mantegnire...

Havendone mi prima da 200 ben avisati et restato d'accordo con loro, tutti in la maestra chiesa hanno dicto de sì et hanno voluto che così prometta ad loro como loro ad mi, et così habiamo l'uno a l'altro facto. Et giobia presente debbeno essere ad Sancto Thomaò alla villa, dove sul crucifixo debben zurar tutti, et mi ad loro. Tegno serano da 4.000, per non menargli che li electi, et quelli prometterano per gli altri, et crescerà questa cosa in tanto che parirà altro che dire zanze, et vogliono zurare de mettere le persone, figli et facultade per sostenermi, et vogliono fare la mostra con le arme per la città, et ch'io li guardi da' Francesi et ch'io faci contra Re de Ragona quanto io porrò.

Parmi che questa cosa sia per crescere in tanto che lo populo grasso vi intrarà, in modo che o mi darano balia, o io me la prenderò, de menare la bacchetta sulle orecchie ad chi mi metta assedio, como seria San Zorzo, el quale farò andare ad stare al bancho loro, se non moro infra mesi sei...

Io tocho bene che prendo la disgratia de molti zentilhomeni, ma pur sia con dio".....

Il testo delle Convenzioni con gli Artefici viene dato qui di seguito così come risulta da una coeva copia di cancelleria conservata in ASG, Archivio Segreto, Diversorum Communis 3041, nella quale, rispetto all'originale, vengono quanto meno tralasciate le sottoscrizioni che — conforme al testo — dovevano concludere gli accordi (*noi infrascripti... ciaschaduno per si mesmo*). Varianti non solo formali, a parte la caduta del primo *item* delle promesse del doge, in due copie cinque-seicentesche fra loro identiche, con l'intestazione: *1449. Conventioni del popolo di Genova con il signor Pietro de Campofregoso* (Genova, Civica Bibl. Berio, ms. nr. XIV. 5.7. c.45; Genova, Bibl. Universitaria, ms. C V 12 c. 91, su cui v. Agostino OLIVIERI, *Carte e cronache manoscritte per la storia genovese esistenti della R. Università ligure*, Genova 1855, p. 78), in cui non saprei se attribuire l'errore di data a cattiva lettura od a travisamento intenzionale.

Allegato alle Convenzioni, nella copia quattrocentesca, il discorso del doge che qui si riporta, straordinariamente simile — a tratti identico — a quello che una tradizione tarda attribuisce a Tomaso Fregoso nel 1438 (v. OLIVIERI cit., pp. 76-77): trattasi di tradizione viziata? ma 'viziata' quando e perché? Oppure dell'esistenza di schemi ed argomentazioni d'obbligo, di *topoi* irrinunciabili come la mistica dell'unione e della pace? Anche la tecnica di sollecitazione del consenso nella Genova dei dogi popolari è tutta da studiare. ⁴

IHS + 1454 die 9 maii. In villa Sancti Thome

Noi infrascripti cittadini artexi de la città de Zenoa, a nome nostro e ciaschaduno per si mesmo e soto l'obligho nostro e fede nostra e de li beni nostri, consyderando li perigoli e affani de la città nostra, e specialiter quelli li quali al presente occorreno cossì de lo Levante como de la guerra de Re d'Aragum, et apresso recognossando noi varii dexordini e divisioni le quale sono in la città nostra, per le quale molte volte se lassa de fare quelle coxe chi concerneno lo honore e utilità de tuta la republica nostra; volendo cum ogni studio e overa e consiglio nostro obviare ad ogni male, et dare aiutorio e favore al bene de questa città, avendo fra noi più volte avudo circa ciò maturo pensamento e ferma deliberatione et assai discusso tuto quello lo quale se intendesse podere essere utile e bene de la città nostra e per devedare che questa città non capite soto signoria forestera e per avere uno duxe e protectore a lo quale baste l'animo a defenderne noi e questa città da ogni oppressione; per vigore de la presente scriptura e per ogni modo etc., spontaneamente e non per alcuno errore ingano o forza etc.

a li nostri nomi predicti prometiamo a lo Illustre Signore messer Pedro da Campofregoso per la de' gratia duce de li Zenoexi e nostro, de qui in avanti cum ogni overa e aiutorio nostro e consiglio e cum la spada et arme in mano sempre che bixognerà, o vero che da lui seremo requesti o per lo sono de la campana grossa o in qualunqua forma a lui paresse, de dì e de nocte, non usiando fora de le porte de la dicta cità de Zenoa, aiutarlo favorezarlo mantenerlo conservarło e defenderlo in questo stato perpetuamenti contra ogni persona, Signore o Signoria sia chi se volgia, e contra ogni zenoexe o conspiratione de alcuno zenoexe da lo quale o li quali fosse lo so stato in qualunqua modo offexo, inquietado o perturbado palexementi o secretamenti, directe o per indirectum, e circa ciò fare et obedire ogni soa voluntà e comandamento, remossa ogni exceptione e cavilatione, a bona e sincera fe' et puro intellecto in tute quelle coxe le quali a la Soa Signoria piaxerano e che la Soa Signoria loderà e conforterà che se facino per lo bene mantenimento e acressimento e favore de lo stato e de questa republica.

E tute queste coxe zuriamo de fare et observare interamente in su lo benedecto crucifixo de nostro Signore Ihesu Cristo, lo quale volemo sia in danatione e perditione de le anime nostre e de li nostri corpi in caxo che noi manchassemo o contravennissemo a la presente promissa, la quale per expressum intendiamo essere lo bene e utile de tuta questa cità, et specialiter che ella non vegna soto Segnoria forestera, la qual coxa omnino et per expressum recusiamo e refudiamo e protestiamo non volere per alcuno modo, quin ymo per contra questo specialiter volemo et dechiariamo esser obligati a meterghe le persone, la vita e li beni e non pretermetere nì recusarse de fare alcuna coxa la quale ne sia comandata e comissa da esso Illustre meser lo duxe, cossi per questo como per lo mantenimento de lo stato soto lo zuramento e forma predicta.

Et e converso noi Pero da Campofregoso etc. duxe suprascripto, intexa la promissa a noi ut supra facta, consyderado lo bono animo de li dicti et infrascripti artexi e la honesta caxone la quale a questo li a spontaneamenti conducti e movudi, volendo verso de loro usare reciproco amore, fede e liberalità, prometiamo e se obligiamo a li supradicti e infrascripti cittadini, chi sono artexi, soto fede de leale cavaleiro e soto lo reciproco sacramento e protesto, aiutare, favorezare e defendere li dicti cittadini artexi da ogni dano, forza e violentia la quale in generalità o vero specialità ghe fosse facta da alcuno Signore, Signoria comunità o persone private, siano chi se volgiano, et specialiter da ciaschuno altro zenoexe cossi in generalità como in specialità, e quelli conservarli e mantenerli in ogni loro honore preheminentia e grado quale habiano mai avudo per alcuno tempo in questa cità, et specialiter che averano la quarta parte de tuti li officii de la comunità de Zenoa li quali in qualunqua modo o per qualunqua officii se daghano cossi de San Zorzo como de altri; e quelli o alcuno de loro non lasseremo iniuriare o vero sforzare in alcuna coxa a loro debitamenti spectante iuxta podere nostro; et in questo volemo essere obligadi metere ogni studio óvera o possanza nostra, etiam infino a venire a le arme insieme cum loro quando fosse di bixogno, o

fossemo requesti da li loro capitanei contra ogni Signore e persona forestera o zenoexe la quale fosse contra questo ordine nostro e promissa nostra.

item prometiamo e zuriamo ut supra observare ogni et singuli capitoli, decreti e ordinamenti facti e chi de qui avanti se farano a utilità, honore et favore de li dicti e infrascripti cittadini artexi e de le loro arte, ni quelli per alcuno modo rumpiremo nè violeremo ni rumpire nè violare permeteremo directe vel per indirectum, ma più tosto li dicti et infrascripti cittadini artexi e loro capituli decreti et ordinamenti facti et chi se farano ut supra mantegniremo, adiuteremo, favorezeremo e defenderemo cum bono animo et fede sincera et senza ingano da qualunqua persona, signore, corpo, collegio et universitate li quali presumiseno li dicti capitoli ordinamenti et decreti per alchuno modo violare.

item prometiamo e semo contenti che tuti li artexi de Zenoa, siano de che colore se volgiano, li quali se trovino confinadi al presente per coxe pertinente a stato, che possano tornare a casa e stare e fare li facti soi senza alcuno riguardo, prometando tamen loro e zurando de fare como s'è dicto de sovra e promisso per li altri, e de cetero non confinarne alcuno de loro se prima non averemo conferto e avudo consentimento cum li Capitani de li dicti artexi li quali sono e pro tempore se troverano essere.

item, consyderando noi quanto sia pernicioso ogni impositione de dritti e de cabelle et specialiter a le victualgie, la qual coxa non è salvo a excidio de li poveri, prometiamo che de cetero directe o per indirectum non lasseremo imponere nè consentiremo che se impona alcuna cabella o vero dritto o charegho in su le victualgie, quin ymo cureremo per quanto ne serà possibile che quelli chi ghe sono se minuissano.

Le quale tute coxe facciamo d'acordio e tuti insieme per lo bene, quiete, paxe, concordia et mantenimento de la republica de Zenoa, in la quale avemo et prometiamo l'uno a l'altro avere ogni pensamento, e consiglio nostro, bona et sincera fide; et tute le predicte coxe observare cum bona et sincera fide l'uno a l'altro, soto li sacramenti predicti.

Non se intenda tamen per la presente scriptura derogato ad alcuni capitoli pacti o vero conventioni le quale siano fra esso Illustre messer lo duxe e lo Magnifico messer Johanne Phylippo dal Fiesco, ne li dicti oblighi se intendano facti per alcuna de le dicte parte contra lo Magnifico messer Iohanphylippo.

+ IHS 1454 die 9 maii, in villa Sancti Thome

Noi devemo, fratelli carissimi, tuti savei che chi vole impetrar gratia dallo altissimo dio, bisogna impetrarla cum iusta requesta et cum bona voluntade. Et perché lo altissimo dio in ogni suo principal comandamento comanda la unione, lo pregeremo tuti divotamente che essendo questa unione al ben de tanto populo, ne exaudischa et dia gratia per sua benignità, che quella vera pace chi debe esser lo bem universale de tutto lo populo della città de Zenoa, ne lla acressa e cum la sua forza ne lla fortifiche, et a noi dia gratia

de mantegnirla. Et però che per gratia vostra voi me aveti per duxe di questa Illustrissima cità et mi sic ad ogni modo volerme per protectore per defensarvi dalle iniurie, villanie e destrassi et defensarvi da ogni crudele tyrania, me tegno aver tanto più obligho a voi segnoi artesi, quanto che vegho che cossì cum fede et cum amore aveti prexo confidentia di arembarvi sul meo pontello et bastone. Et parendome sancta iusta cosa che a tanto populo mi non me denege meter la vita per la salute loro, sono stato contento vegnir a prender questa cura et meterme questo ligame allo collo dello grandissimo sacramento lo qual ho priso como ognun ha visto, et così da aora inanti avirme el petto et lasarme levar prima le budelle cha che ad auno minimo artese sia facto iniuria, forza ni villania, et defender como ho promisso che questa alma cità non capitte soto tyrania, et però ho facto li presenti oblighi. Et perché ogniuno ne abia noticia, sum contento che ogni arte n'abia copia di questi capituli, li quali non sono a dano de alchuno, salvo chi fosse traitor della sua republica o volesse tiranezar. Et cossì como questa tale unione è data da dio et principiata ad laude sua et cressimento del ben de questa Illustrissima cità, cossì piaserà a dio che ogni dì ella crescerà et multiplicherà per modo che li artesi colligati insieme et lo populo averano delle honoranze utilidade sì et sifactamente che a populo chi sia in christianità non aran invidia. Et in questo studieremo de dì e de nocte perché voi, carissimi fratelli artesi, sereti lo nostro thesoro, la nostra cassa, et sapiati la richeza vostra ne darà honore, et lo vostro bem sendone mi protectore ne darà fama, la qual noi desyderemo, et non denari, et gratia apresso de dio, perché, fratelli carissimi, in voi consiste la vostra sanità, che grande parte de la sanità si è a voler essere guarito. Solo a voi per arboro dago la pace intre voi, la unione et perseveranza, et facendo cossì non ve mancherà gratia, triumpho in la vostra cità, et merito a levarla ogni dì de pericolo di subversione, et si mostreremo le forze nostre contra Re d'Aragona, et non in venderse l'un l'altro a Signori foresteri e in marcir li stati.

Bene ve dighiamo che cossì como noi non volemo che voi siate oltragiati in alcuno facto vostro, nì in facti nì in dicti, cossì ne pare debito che voi etiam nì in facti nì in dicti non oltragiè persona alcuna, e se accadesse che ve fosse dicto alcuna villania, abiene ricorso a noi, perché ne faremo tale demonstratione chi ne sarà più satisfactione che alcuna altra demonstratione la quale noi volessi fare da per voi. E si sarà più honore nostro e vostro, e la vera via de bono governo.

Tutto si era svolto secondo le aspettative del doge, anzi i presenti erano stati ben più numerosi di quanto prevedesse: 6.000 in luogo di 4.000. Pur facendo larga parte all'enfasi ed all'ottimismo di bandiera, bisogna ritenere che un simile raduno nella dimora privata dei Fregoso in *villa Sancti Thome* possa ben avere avuto immediata risonanza e suscitato anche improvvisi entusiasmi ed adesioni:

“...lo designo nostro n'è reuscito ad compimento, et anchoi havemo havuti de questi cittadini artesi secundo che era ordinato, ben da 6.000 li quali tutti hanno zurato nelle nostre mane su lo crucifixo d'adiutar contra de ogni persona ad torto et diritto, et za sono molti de li mercadanti de li maneschi li quali ne assonano de intrar in questa compagnia, et facciamo rasono de ridurge tutto lo populo de questa terra, in modo che de loro se ne porremo sempre adutare. Et nui omnino vogliamo restare in guerra con Re de Ragona, et cosi havemo deliberato, et gli daremo tanto daffare che ne desfarà o gli cavaremo la bizzarria” (ASM, Sf.408, il doge a Leonardo da Pietrasanta il 9 maggio 1454, copia coeva di cancelleria).

I Capitani degli artefici, cui si fa riferimento nel testo delle Convenzioni, compaiono nelle cronache come magistratura suprema del Comune nei momenti di crisi o di vuoto politico; la loro esistenza ed il loro ruolo in tempi normali attendono uno studio. Certo non furono istituiti nel 1454 (v. il riferimento ai *predecessori*), ma nel 1454 vennero dotati di amplissimi poteri di tutela e della giurisdizione autonoma in cause comunque riguardanti gli artefici e le arti, senza possibilità di appello. Qui di seguito riporto l'unico riferimento a me noto alle disposizioni legislative del 1454, ricavandolo dagli appunti cinque-seicenteschi di ASG, Ms.66, c.75 e c.146.

a.1454. Continenza della legge della Balia delli Capitani. Et è questa:

Che li Capitani fra 3 giorni dal principio del suo ufficio et in appresso almanco 3 giorni intieri di ogni settimana si debbano congregare, et una volta al mese nel principio del loro ufficio chiamare 2 o 4 de' loro predecessori per intendere, e debbano trattare et ordinare tutte quelle cose che li parranno spettare al bene pubblico et alla utilità e commodo di tutti li artefici della città.

Che siano obligati sotto vincolo di giuramento e con ogni cura e diligenza diffendere le ragioni, privilegi, dignità et honori degli artefici della città, nè patire che siano diminuiti, levati o denegati, nè patiranno che sia fatto o ordinato cosa alcuna che vadi a danno o pregiudicio delli artefici, e che amonischino li tentanti in contrario che osservino le ragioni, privilegi, honori, dignità delli artefici. Che se ricuseranno di farlo, chiamino li consoli delle Arti e con essi trattino e...che cosa sopra ciò si debba fare, e detti capitani essequiscano ciò che sarà ordinato e faccino ch'habbino effetto.

Che detti Capitani habbino authorità e giurisditione e siano giudici competenti tra gli artefici e le arte di Genova sopra tutte le lite che fossero mosse contra di essi et esse da qualsivoglia.

Che detti Capitani o due terze parti di essi finiscano le dette cause sommariamente, senza processo, senza nullità, senza appellatione, secondo la

loro coscienza, et essequiscano secondo la verità del fatto.

Che solamente detti Capitani o quelli che interverranno nella sentenza migliorarla? fra 10 giorni.

Che possino ordinare tutto quello che le parrà per il buono della pace et unione delli artefici e delle arti.

Che sotto nome delli artefici della città s'intendino l'artefici delli 8 borghi e delle 3 podestarie.

Che gl'artefici e le arti debbano osservare quello che detti Capitani ordineranno sotto le pene da imponersi per essi.

Che gli artefici e le arti sono obligati a obedire et osservare gl'ordini delli Capitani sotto le pene imposte.

Che li Capitani habbino autorità di condannare le arti e gli artefici e di privarli di commodi, honori, uffici e benefici delle arti.

Che li capitani possino castigare gli artefici contrafacienti e coloro che trattassero contra la pace, stato et unione d'artefici e contra detti capitanei, sino alla morte inclusive.

Che però detti Capitanei habbino libero e mero arbitrio, nè da loro si possi appellare nè reclamare.

Che possino detti Capitanei liberare e ridure nel pristino stato quelli che privassero, supendessero, bandissero o relegassero.

Che se alcuno si querelerà da Capitani esser stato offeso o ingiuriato, detti Capitani debbano vedere e considerare e citare la parte, e conosciuto che alcuno habbi fatto violenza o ingiuria ad alcuno artefice, lo debbano ammonire ad astenersi od a revocare la data.

Che se li ammoniti non vorranno obedire, li Capitani vadino dal duce e suo consiglio e procurino che li sia proceduto, e ciò non seguendo possino provederli essi e li Consoli delle arti nel modo che li parrà migliore.

Che se così l'offeso come l'offendente fossero artefici, li ditti Capitani inteso il tutto e citata la parte, provedino come le parrà.

E tutto quello che sarà ordinato da detti capitani sia da essi fatto essequire et ordinare nel modo che le parrà meglio.

Che il potenziamento del ruolo dei Capitani degli artefici (in numero di 6, in carica per un quadrimestre, forse) si inserisca in una più ampia riforma istituzionale a favore del 'popolo', che prevedeva anche l'istituzione di Capitani del popolo grasso (in numero di 6) e di Capitani de' mercadanti (in numero di 5?) sembra potersi desumere dallo spoglio degli eletti alle magistrature per il 1455, in ASG, Ms. 66 c.43. Accenni a queste cariche non si ritrovano nè prima nè dopo tale data.

In direzione di una promozione delle attività più umili si muove anche il decreto del 16 novembre 1454 con cui viene istituito un *consul et administrator iuris* per le cause concernenti i marinai ed in genere tutti coloro che percepissero soldo su navi

genovesi di qualunque genere, con l'interessante motivazione — tutta da verificare — che “nunc [vidimus] paucos nautas intra urbem habitare, imo, ut fama est, magnam Januensium multitudinem frequentare naves et triremes Venetorum, deserto natali solo, quia Venetiis multo rectius et benignius tractentur in iudiciis quam Janue” (ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 555, c. 144).

Le relazioni degli osservatori forestieri sottolineano comunque la compattezza del sostegno popolare per il doge: “invero questo populo grasso et questi artexi esso [il doge] li ha così atratti al suo proposito, che da questa ciptà è apto ad retrharne ogni conclusione de' suoi dexigni” (ASM, Sf 409, Giovanni della Guardia da Genova il 13 agosto 1454). Ben più disincantato e raziocinante, e confermato dai successivi sviluppi, appare il giudizio di Spinetta Fregoso (ASM, Sf.315, da Carrara il 19 maggio).

“...la novità ne di passati innovata a Zenoa, de quelli artefici... he stata factura e opera de lo... duce chi se vedeva al verde de la candella e non pote più star lì, ma... questa è stata la più dannosa e defavorevole cosa del... duce che mai facesse... però che non ha fondamento nè radice alcuna, et he uno focho de paglia, et de ciò ge ne resultano molti mali. Prima, li banchi de Zenoa za se son tuti levati, chi sun quelli che governano lo palazo, li qualli erano tuti de gentilhomi et de populo grasso; et come lo palazo non ha denari se ritrova spachiato; deinde per questo tale acto lo... duce può horamai fare pocha extima de l'amicitia del Mco d.Johanne Filippo, lo qualle come gentilhomo se ritroverà nel numero de' mal contenti de questa cosa. Ma a mio iuditio el non è per mancare che questo homo non ruini però che lo gentilhomo et lo populo grasso sum malissimi contenti, et non fue mai stado che, quando lo gentilhomo ha volsuto, non habia butato per terra”.

APPENDICE III: *L'abolizione della gabella del vino*

Più dell'imposta sui cereali, facilmente scavalcata dall'intervento dell'Ufficio delle vettovaglie preposto all'annona, gravava sulla popolazione il dazio sul vino⁽¹⁾, il cui provento costituiva nel Trecento il 25% del gettito totale delle imposte sul consumo gestite dal Capitolo delle Compere (SIEVEKING, I, p. 135 a.1371) e quasi la metà del totale delle entrate delle imposte indirette gestite dal governo (*ivi*, p. 150 a. 1354). Sul dazio del vino si appuntava l'ostilità dei meno abbienti (già nel 1274 l'Abate ed i Conestabili del Popolo ed i Consoli delle Arti si erano battuti con successo contro inasprimenti tariffari, *ivi* p. 87) e si polarizzava la costante attenzione del governo, come ad essenziale fonte di entrate: ancora alla fine del 1442 i 12 *regulatores civitatis* (un governo provvisorio) aveva ribadito *quod nemo a gabella vini sit immunis*, e persino la tradizionale esenzione fiscale del Cardinale Fieschi conosceva una eccezione in questo settore. Nel 1451 un decreto del doge Pietro Fregoso limita a sole due porte cittadine l'importazione di vino via terra ed al solo mercato del Guastato lo smercio, per facilitare il controllo e l'esazione del dazio a favore della Casa di San Giorgio: dall'inizio del Quattrocento sono infatti assegnate al servizio del debito pubblico amministrato dalla Casa tutte le entrate delle imposte indirette, di cui la gabella del vino costituisce uno "ex principalibus membris" (ASG, Archivio Segreto, *Diversorum Communis* 3039 n. 287bis, 25 agosto 1451).

La decisione di abolire il dazio sul vino a beneficio della popolazione più povera, secondo l'impegno che il doge aveva assunto nel maggio con la convenzione con gli artefici, avvia quindi un doloroso ed accanito braccio-di-ferro tra il doge da una parte ed i Protettori e Consiglieri delle Compere dall'altra, di fatto tra il popolo minuto ed i detentori di titoli del debito pubblico.

La prima notizia viene il 5 settembre 1454 da Giovanni della Guardia:

"Una nova ballata è sopragionta. Questo Ill.duxe per gratificarssi e adaptarssi questo populo minuto havea premeditato uno disigno de volere far levare via il dacio del vino da minuto, et facta la richiesta al officio de Santo Georgio, el dicto officio fece uno grande Consilio nel quale intervenne numerosa multitudine de ciptadini notabili, et ellesero alchuni che sopra la proposita materia respondessero al pref. duce. Li quali valoroxamente gli

resposero questa gabella essere assignata a lo Officio de Santo Georgio el qual la ispendea in respondere a li lochi, il che ultra che sia la mazore reputacione che habia questa ciptà, che ancora è comune utilità de ogni qualità de persone, et che tanto si patirebbe questo Officio si guastassi quanto ad evertere tuta la ciptà cum loro substancie. El pref. dux ciò egramente comportando respoxe loro asai acerbamente, pur fue posto tal termine a la cosa che sabbato si debbe fare una deliberacione ad tal materia". (ASM, Sf.409).

Ma il sabato la questione non si risolve, e la domenica 8 settembre Giovanni della Guardia può riferire:

"Pur si sforza questo ill. duxe rimuovere la gabella del vino, et questi del Officio de Santo Zorzo li quali l'hanno obligata per 35.000 libre non gli vogliono assentire, et circha tal materia gli è stato da fare asai: ancora la cosa pende. Credo che lo ill.duxe trovarà alchune indirrete vie a la recuperation de le 35.000 libre et non lasarà cosa a fare per disolvere quella gabella, per atrarssi questi populani li quali son de natura de tordi, che volentieri seguitano le vindemie" (*ivi*).

Il martedì 17 un gran Consiglio riunisce accanto al Doge ed agli Anziani l'ufficio di Balia marittima, l'ufficio di Moneta e circa 300 cittadini sul problema dell'abolizione della gabella del vino. Vale la pena di riprodurre il discorso propositivo che evidenzia l'iniziativa dei Capitani degli artefici, l'accentuazione degli intenti sociali e l'idea ormai accettata di indennizzare le Compere con cespiti di valore corrispondente al dazio soppresso. Ma è proprio la sostituzione a non soddisfare i comperisti, non solo e forse non tanto per motivi di principio, quanto per la impossibilità di eventuali inasprimenti delle aliquote fiscali su beni a domanda elastica più del vino. Secondo l'espressione del *generosus vir* Gabriele Doria, sarebbe "admodum difficile" sostenere che "magistratum Sancti Georgii precipuum esse et optimum membrum in hac civitate" e contemporaneamente affermare che l'abolizione della gabella sul vino può avvenire "sine ulla lesione Sancti Georgii", in quanto tutti sanno "eam comperam esse unicum refugium nostrum in diebus dubiis, et de more temporibus inquietis solere semper ad eam decurri". Il risultato concreto della riunione, approvato con 117 voti, si riduce per altro all'elezione di una commissione di 8 membri delegati a risolvere il problema (ASG, Archivio Segreto, Diversorum reg. 555, c. 121v-122r):

“Segnoi, la caxum de la convocatium vostra è questa. Voi avei intexo che più di fa per la citae l'è faeto raxonamento de levare questa gabella de vino, como quella la quale è reputà la più onerosa cabella che abia la citè e la quale despiaxa più universalmenti a ciaschun e specialmenti a li poveri e a la gente menua, la quale ha tanti de li altri carregghi e affani a lo so vivere che male po soportare tanti carregghi e specialmenti quelli de le victualgie da li quali elli non se possano valere, perochè lo vivere è pure necessario. E peroché questo membro de tale cabella è obligao a Sam Zorzo, a lo quale è debito dare coxa per contra la quale raxonevolmente ghe possa satisfare, se è pure pensao de le vie e forme le quale assae porrano bastare. Or perché questa materia hexogna de maturo examen e particolare pratica e intelligentia cum Sam Zorzo, aciò se ghe possa dare bona forma e non tenere la coxa più in suspexo, pareiva a questi Capitanei de li Artexi da li quae principalmenti procede tale pensamento et etiam la convocatione vostra, che se elezesse uno numero honesto de citem chi fosseno amorosi de la terra e de la presente coxa, a li quae se desse piena balia de poi tractare e componere questo tale desbito cum Sam Zorzo soto quelle forme e vie chi paressemo a l'una parte e l'altra honeste e faxibile”.

Di fronte alle lentezze della commissione ed alle mal celate resistenze di San Giorgio, il doge ricorre all'iniziativa personale, in un crescendo di tensione che traspare dai dispacci del della Guardia:

“Quine non achadde altro di novo salvo queste disensione civile. Questo Magnifico Officio di San Zorgio ha invitato ad uno suo consiglio innumerabili notabili ciptadini per cagione de obviare al facto de questa ghabella del vino. Da l'altra parte lo ill. duxe ha deliberato, non potendo per Consiglio obtenir de farla levare, far fare uno bando ch'ela non si debba da qui in avanti pagare, al che questo populo minuto non solamente consentisse ma al tutto si dispone; da l'altra parte el dicto Officio, li gentilhomeni et una bona parte del populo grasso repugnano. Non so que seguirà: qui mi pare videre insurgere scandalo” (ASM, Sf. 409, il 1 ottobre).

Ed ancora il 4 ottobre:

“Heri mattina [cioè il giorno 3] facendosi el Gran Consiglio in Sancto Georgio per lo facto di questa gabella del vino, et essendo una grande multitudine de notabili ciptadini impliciti ad questi facti, lo ill. signor miser lo duxe mandò uno cancellero de la corte con certa scripta, ne la quale in aconzo del intento suo havea facto notare alcune colorate ragione per le qual persuadea et instava per la publica utilità doversi levare la dicta gabella. Lecta la dicta scripta, fue pigliato ordine che questa materia si mettesse in arbitrio di 16 ciptadini et de 8 capitani del populo, li quali havessero ad deliberare quello gli parisse bene honore et utilità di tutta la republica. Et mentre che

questa materia [era] in discussione, che se scrivesse a la gabella ma non si pagasse per havere le cose disposite [et] poterle exequire, secondo la determinatione che fusseno per fare quelli tali electi. La qual conclusionne non satisfacendo a lo intendimento del pref. ill. duxe, de facto mandò trombetti ad bandire che da ora inanti la dicta gabella non si dovesse nè scrivere nè pagare. Il che al populo minuto è stato pastura et cibo pleno de dolceza, ma a lo Officio de San Georgio a li gentilhomeni et merchadanti amaritudine incomportabile." (*ivi*).

Il testo del bando del 3 ottobre con cui viene soppressa la discussa gabella non mi è noto se non attraverso il solito tardo ma prezioso compendio erudito (ASG, Ms. 66, c. 75):

"A 3 d'ottobre [1454] Pietro da Campofregoso duce estingue la gabella del vino e fa crida che per l'avenire non se ne paghi più, e questo ad istanza del popolo e particolarmente degli artefici, e ordina che quelli che hanno luochi sopra le comperette del vino habbino obligate le ricompense solite a darsi al Duce, all'Arcivescovo et alli frati mendicanti, e nondimeno resti salva l'autorità delli 16 cittadini eletti et alli 16 (*sic*) capitani vecchi degli artefici et all'Ufficio di San Giorgio di ritrovare la ricompensa".

Non mi risulta che gli "octo electi ad praticandum et concludendum exdebitationem cabelle vini" abbiano "trovato la ricompensa" prima del ripristino della gabella medesima (v. il testo corrispondente a n. 54), ma per le due comperette, rispettivamente di s.1 e s.2 d. 4, non consolidate nella Casa di San Giorgio (v. Domenico GIOFFRE', *Il Debito pubblico genovese. Inventario delle compere anteriori a San Giorgio e non consolidate nel Banco (sec. XIV-XIX)*, Milano 1967, p. 263 e 271), lo stanziamento dei fondi sotto forma di un diritto di 1/2% già percepito da Nicolò Centurione e di L. 1.615 pari all'indennità versata fino ad allora dall'erario ai collettori della gabella del vino a compenso dell'esonazione di cui godevano monasteri, conventi, arcivescovo e doge, era già deciso e ratificato prima della fine dell'anno (ASG, Archivio Segreto, *Diversorum reg.* 558, c. 105v; *Diversorum reg.* 553, c. 65, 69v, 71).

Da un accenno di Giovanni della Guardia sembra anche di intuire che almeno nelle intenzioni l'abolizione del dazio sul vino dovesse costituire solo il primo passo di una più ampia politica di bassi prezzi dei generi di prima necessità:

"Anchora quando si trova con questi suoi populani [il doge] gli conforta

dicendo: io ve ho levata la gabella et havereti bon mercato di vino, ma spero in brevi farvi havere habondancia e miglior precio de grani, chè terrò modo ne potereti cavare di Cicilia ad vostro piacere” (ASM, Sf.409, il 7 ottobre 1454).

(1) Il fatto è di portata generale, v. David HERLIHY, *Direct and indirect taxation in Tuscan urban finance*, in *Finance et comptabilité urbaine du XIII au XIV s.*, Centre Pro Civitate, Bussels 1964, ora in ID, *Cities and Society in Medieval Italy*, Variorum Reprint, London 1980, che illustra come la gabella sul vino fosse la più forte delle imposte sui consumi.

APPENDICE IV: *Il "catasto" del 1454*

Nonostante i fondamentali lavori del Sieveking (v. in particolare per l'imposta diretta I, pp. 88, 89, 104, 122, 152-160; II, pp. 136-140) e di Jacques Heers (v. in particolare pp. 97-117), la quasi totale scomparsa dei registri fiscali genovesi⁽¹⁾ lascia più di un dubbio sui metodi di accertamento della base imponibile per il riparto dei prestiti forzosi e dell'imposta diretta, detta nel Quattrocento *avaria*⁽²⁾. Al di là dunque dell'illustrazione di un particolare e momentaneo tentativo di ristrutturazione della fiscalità cittadina, i dati raccolti qui sotto vorrebbero costituire un primo riferimento per uno studio ancor tutto da fare sui meccanismi della fiscalità diretta genovese.

Leggi e decreti vincolavano all'effettivo pagamento dell'*avaria* non solo il godimento di prerogative politiche come l'esercizio degli uffici o la chiamata in consiglio, ma anche la fruizione di benefici economici e giuridici come la concessione di rappresaglie o la riscossione degli interessi del debito pubblico, e persino l'esercizio di diritti personali quali la libertà di movimento anche in casi di pestilenza o la possibilità di contatti epistolari⁽³⁾. Attestava l'avvenuto pagamento una ricevuta rilasciata dall'Ufficio di moneta e sottoscritta da un cancelliere del Comune, ed era prova indispensabile anche per adire in giudizio: "quod nemo a magistratibus audiatur nisi prius apodisiam solutionis avariarum suarum exhibuerit"⁽⁴⁾. Ma nel contrasto tra la martellante gragnuola di decreti inibitori ed i registri di *restantes* o di *nuces rancide* (cioè di contribuenti insolventi) che ci sono pervenuti, si intravede la incapacità del Comune di raggiungere gli evasori più cospicui, quelli che potevano fuggire la città, magari col pretesto della pestilenza, e dirigere i loro affari da lontano con il semplice strumento epistolare⁽⁵⁾. Ed è anche possibile che da tanti divieti finissero con l'essere danneggiati i piccoli contribuenti, coloro che godevano di un regime transitorio come gli stranieri, ed ancor più nullatenenti e salariati che non raggiungessero il minimo imponibile o godessero di convenzioni fiscali⁽⁶⁾. Fatto si è che a meno di un mese dalla stipula delle convenzioni con gli artefici Pietro Fregoso "ad petitionem et in remedium multorum pauperum" svincola l'accesso in giudizio dall'esibizione dell'attestato degli uffici fiscali cassando tutti i decreti che ne avevano sancito l'obbligo⁽⁷⁾, ed avvia in questo modo la serie di riforme

'democratiche' che caratterizzano gli ultimi mesi del 1454 e l'inizio del 1455.

L'8 settembre Giovanni della Guardia riferisce:

"Questo ill. duxe con questi populani ha ottenuto de far fare uno catasto dove sia stimato el valore universalmenti de tucti ciptadini excepto li franchi, per forma che quando achaderà fare qualche expexa, non bastando le intrate del Comune, possano fare imposta ad tanto per cento sicondo che serà la qualità de la imprexa, si che a li occorenti bixogni si possa provvedere. Li richi de cotal mercato grandemente si agravano e non voriano [consentire] ad tal sindicato"(8)

Si tratta in apparenza di una normale operazione di allibramento — per usare il termine toscano⁽⁹⁾ — analoga a quelle cui accenna il Sieveking per il 1379 (notizia di 24 *officiales super cotumo fiendo* incaricati di redigere un nuovo *estimo* sulla sostanza *mobilis et posse* dei genovesi), per il 1428 (riferimento ad un *catasto*), per il 1442 (4 *partitores seu extimatore possessionum* devono *perficere et componere extimum*). Notiamo che pur lamentando di non aver trovato a Genova "catasto... alcuno", il Sieveking identifica il "catasto dei beni" con l'*estimum* (I, 156-157), così come di recente Renato Zangheri esclude una "netta distinzione fra le due parole... *estimo* o *catasto*"⁽¹⁰⁾; al contrario di quanto sembra facessero i Genovesi del Quattrocento, almeno per quel che risulta da alcuni accenni delle nostre fonti (v. *infra* e n. 55 nel testo).

Puntuale informazione sulla nuova iniziativa dogale si ricava dal verbale di un consiglio allargato del 6 settembre⁽¹¹⁾, in cui accanto al doge ed agli Anziani sono convocati l'Ufficio di balia marittima, l'Ufficio di moneta, l'Ufficio di San Giorgio "quod tamen non affuit" forse per sottolineare il dissenso già palese sul problema della gabella del vino (v. APPENDICE III), e 250 cittadini: di fronte ad uno scoperto di cassa accertato per l'esercizio corrente alla data del 6 settembre in circa 43.000 lire⁽¹²⁾, i convocati "a consegnar e provei per che via se de' satisfà a lo dicto Officio [di Moneta]" dal momento che "in ello non è un dinar", adottano pur con una forte opposizione — i voti favorevoli sono 133 — il parere di Jacopo Guiso di ricorrere all'imposizione diretta sulla base di un nuovo accertamento:

"equum et necessarium videri sibi quod pecunia de qua sermo habetur adinveniatur per illam viam que magis iusticie adhereat, hoc est que equior

honestior et magis universalis comuniter omnibus civibus videatur, corrigendo errores viarum preteritarum usque in presentem, que cum secute sint maxima cum inequalitate adeo extenuaverunt et anihilaverunt totum populum huius civitatis quod fere restat destructus sine substantia aliqua, et ob hoc artifices remanere sine pecuniis ac fide cum pauca negociacione, mercatores vero pro maiori parte ob inconvenientia huiusmodi partitionum cum modica substantia se reperire, nec esse possibile ulterius perseverare posse in consuetis viis. Et quoniam ultimate decreta fuit via quedam partiendi simul nobiles cum popularibus, que via non est sufficiens remedium adhibendum defectui et inequalitati predictis, sed potius afferre posset multa pericula et scandala toti rei publice que deteriora forent quam prior via, et imitando sapientes maiores nostros, qui rectius in bonum publicum affecti erant quam simus nos: illi quidem statuerunt ut cognosceretur porcio et es nobilium una parte ac porcio et es popularium parte altera, et super eo fieret partitio, et utraque pars partitionem sue portionis inter suos faceret, et cum multi anni defluerint quibus eiusmodi partitio sive catastum vel estimatio facta non fuit, videri plusquam necessarium quod de novo fiat dictum catastum sive estimatio, ut intelligatur porcio eris utriusque partis. Quod quidem quam iustum, honestum, necessariumque sit quilibet sane mentis facile id intelligit, animadvertendo facultates nostras mutabiliores fore quam sint ille alterius cuiusvis nationis huiusmodi, propter quod alter color ditior fit, alter extenuatur. Et ut detur locus iusticie ac veritas elucescat, ad presens videri sibi quod per ill. d. duces, magn. d. Antianos ac spect. Officium monete creentur ac deligantur octo prestantes cives utriusque coloris qui simul cum ipso ill. d. duce quanto ocius fieri poterit faciant hanc estimationem eris ambarum partium in generali per illas vias que utiliores et magis necessarie sibi videbuntur, et super ea estimatione et seu catasto de cetero fiant partitiones nostre, videlicet per nobiles partiatur inter suos porcio sua et per populares partiatur inter suos porcio eorum. Nec posse in hoc impossibilitatem allegari, quoniam Florentie, Venetiis et multis aliis locis hoc fit in speciali, tanto magis efficitur in generali. Et propterea supplicare se ill. d. duci... ut prebere velit suffragium et auxilium ad celeritatem huius effectus consequendi, qui ex nunc intelligatur habere et habeat amplissimam potestatem et arbitrium imponendi ac exigendi quascunque penas a quibuscunque sibi videbitur, si qui viderentur impedire velle quod res hec non exequeretur, ita quidem ut non desit quin res hec omnino effectum sortiatur”.

La imposizione separata di nobili e popolari è sempre stata considerata caratteristica costante del sistema fiscale genovese, nè si ha particolare notizia di quel tentativo di ‘tassarli insieme’ che qui viene respinto come insufficiente rimedio, in nome di un puntuale ripristino della prassi degli avi. Ma vale la pena di notare la consapevolezza della fragilità e mutevolezza delle fortune commerciali (“facultates nostre mutabiliores... quam... alterius

ciusvis nationis”), l’accento all’impoverimento progressivo di artefici e mercanti — le due componenti del partito ‘popolare’ — di fronte alla crescente concentrazione del capitale e delle imprese⁽¹³⁾, il riferimento al sistema fiscale di Venezia e Firenze come più perfezionato ed efficace di quello genovese⁽¹⁴⁾. La contrapposizione della “*estimatio... in generali*” che si propone per Genova alla “*estimatio...in speciali*” adottata a Venezia e Firenze non sembra da interpretare secondo il suggerimento del Sieveking come “tassazione complessiva” contrapposta a “imposizione sulle singole parti componenti le sostanze”⁽¹⁵⁾, quanto come valutazione complessiva dei patrimoni nobili e dei patrimoni popolari contrapposta alla valutazione dei singoli patrimoni familiari⁽¹⁶⁾. Notiamo comunque che la consuetudine definiva in due anni il tempo normale per redigere un estimo⁽¹⁷⁾, ma molto più solerti si rivelarono gli 8 cittadini delegati alla “*estimatio eris ambarum partium in generali*”: eletti il 10 settembre⁽¹⁸⁾, portarono a termine il lavoro in 5 mesi.

Il procedimento adottato fu quello della istituzione di sottocommissioni incaricate ciascuna di un particolare settore di indagine e dotate di pieni poteri. Proprio dagli atti istitutivi di tali sottocommissioni (ASG, Archivio Segreto, *Diversorum reg.* 553, cc. 49v-72) — l’unica documentazione pervenuta tra tutta quella che la redazione del ‘catasto’ dovette produrre — siamo informati sulla base imponibile considerata e sulla prima fase dell’accertamento. Il 19 settembre il doge e l’ufficio degli “*octo ad inquirendas civium facultates*” volendo “*principium dare rebus sibi commissis*” incaricano i notai Giovanni Vernazza e Giovanni Capello

“*ut tria cartularia conficiant, in quorum uno nomina omnium civium Janue nobilium qui merces vel raubam aliquam in dugana Janue expediverit (sic) ab a.1449 citra usque ad a. presentem inclusive, sive de adventu sive de exitu sive per traiectum, describant et annotent, et similiter quantitatem mercium expeditarum et seu valorem earum, ita ut intelligatur quanta fuerit summa valoris mercium et raube sic ut premittitur expedite. In secundo annotent et describant nomina omnium civium Janue popularium qui merces vel raubam aliquam in dugana Janue dicto tempore ut supra expediverit, et similiter quantitatem mercium expeditarum et seu valorem earum, ita ut intelligatur quanta fuerit summa valoris mercium et raube sic ut premittitur expedite, et quemadmodum de nobilibus fieri debere dictum est. In tercio vero scribant et annotent nomina reliquorum qui neque cives nobiles neque populares consentur, et valorem raube et mercium ab eis expeditarum ut de civibus*”

nobilibus et popularibus faciendum fore dictum est, pro tempore predicto, ad quam rem peragendam habeant amplissimam potestatem et baliam videndi cartularia etiam quorumcumque dicitur ac faciendi prout illis faciendum videndumque videbitur”.

A collaborare con i due notai nello spoglio dei registri doganali degli ultimi cinque anni vengono designati, il giorno 25, Nicolò Fornari e Francesco Gentile, ed investiti di ‘amplissima potestà ed arbitrio’, con l’obbligo di accettare sotto pena di 100 fiorini ciascuno.

Ma già il 24 settembre “volentes procedere ad executionem eorum que agenda sunt” il doge e gli 8 avevano proceduto alla maggior parte delle nomine, designando Anfreone Cattaneo e Jacopo Guiso

“ad revidendum novam censariam et veterem, ripam grossam et minutam et cabellam cambiorum ab a. 1449 citra usque in presentem annum exclusive, et ad notandum ac notari faciendum seorsum et separatim omnem pecunie summam in dictis censariis, ripis et cambiis repertam, que ad cives Janue nobiles tantum spectet ac pertineat, seu de qua contractus factus fuerit per dictos cives nobiles aut aliquem eorum, et similiter” per i cittadini popolari e per i ‘terzi’;

e poi, sempre il giorno 24, Peregro di Promontorio e Nicolò de Marini

“ad revidendum quecumque loca Comperarum Sancti Georgii et aliarum Comperarum quevis sint”

sempre per i 5 anni dal 1449 al 1453; Andalò Lomellini e Francesco Scalia

“ad revidendum quascumque securitates factas” nel medesimo arco di anni, “cartularia pagarum floreni dicti temporis, patronatus et caratos navium... ac valorem ipsorum, et domos ac mansiones mercatorum Januensium qui in toto orbe fuerunt dicto tempore”

facendone anch’essi come gli altri commissari tre cartulari separati; poi Domenico Grimaldi e Giovanni Giustiniani Banca

“ad inquirendum et revidendum omnes qui... solverunt cabellam perlarum; instrumenta accomendationum quecumque facta sint toto dicto tempore; accomendationes gemmariis et seateriis factas et seu rationes eorum; emptiones salis ab Officio emercati toto dicto tempore et eidem officio venditi”, con l’obbligo di annotare anche “valorem omnium iocalium, accomendationes feneratoribus et seu casaneriis datas ac ceteris omnibus apothecariis civitatis Janue”.

Due giorni più tardi, il 26 settembre, vengono designati Manuele Salvago e Luca Saliceto

“ad revidendum duo preterita estima possessionum et omnes contractus medio censariorum factos et omnes contractus cambiorum seu dotium et extradotium sponsarum”;

Bartolomeo Imperiale e Damiano Castagna

“ad revidendum valorem omnium argenterum civium que pro usu eorum tenent; omne aurum quod ex Tunete, Malaca et ab omni mundi parte allatum fuerit, omne metallum omniaque iocalia Januam similiter undecumque allata; omnes merces et raubam ex Gebennis Januam et inde Gebennas, ac ex Lombardia Januam et inde in Lombardiam allatas”, con l'autorizzazione “inspiciendi in cecha quicquid videre voluerint”;

ed il giorno 27 Filippo Cattaneo ed Oberto Giustiniani

“ad revidendum et inquirendum mansiones et seu domos mercatorum Januensium in toto orbe constitutas et seu rationes illorum qui dictas domos regunt”

settore scorporato dalle competenze affidate in precedenza alla commissione Lomellini-Scalia.

A questo punto dovette sembrare necessaria una puntualizzazione, e venne solennemente ribadita la concessione di pieni poteri di indagine a tutti i commissari già designati od ancora da designare:

“latissimam potestatem et arbitrium inquirendi et investigandi illis viis modis formis et conditionibus quibus eis videbitur et placuerit, quoscumque libros, cartularia et scripturas tam publicas quam secreto et clam factas ad instructionem eorum pro re quam acturi sunt necessarias et opportunas; compellendi et cogendi quoscumque cogendos duxerint, penas imponendi, condemnationes et multas faciendi; et demum in omnibus et singulis iis que illis et eorum cuilibet imposita fuerint, iubendi faciendi ordinandi et exequendi quicquid et prout illis videbitur et placuerit”.

Dopo una pausa dovuta forse al periodo delle vendemmie, il 10 ottobre vengono designati Francesco Re e Paolo Imperiale

“ad revidendum cabellam granorum, cabellam pinguedinis, cabellam den. 8 canne pannorum”

con l'incarico di annotare non solo quanti grano, grascia o panni siano stati introdotti in città da o per conto di nobili e popolari, ma anche

“seorsum et separatim quantum a popularibus nobiles debeatur quavis occasione, pure simpliciter vel sub condicione, et e converso quantum nobiles popularibus debeant, ita ut debita et credita utriuscunque partis clare cerni possint”.

Si dovette poi, il 15 ottobre, alleggerire il lavoro di Peregro di Promontorio e Nicolò de Marini, impossibilitati a “vacare... excussioni et declarationi omnium comperarum”, incaricando Anfreone Spinola e Cristoforo De Franchi Tonso dei cartulari di Portanova e di Borgo delle Compere di San Giorgio; Taddeo Zoagli ed Andrea Squarciafico dei cartulari di Soziglia, Porta, Castello e Piazzalunga che verranno ulteriormente frammentati con l’assegnazione — il 13 novembre — dei cartulari di Castello e Piazzalunga ad Antonio Maciola e Silvestro Grillo; ed assegnando a Gerolamo Cattaneo e Bartolomeo Chiavari le Compere del Capitolo. Anche il lavoro della prima commissione dovette essere alleggerito, con l’incarico — il 13 novembre — a Tomaso Pallavicino e Manfredo de Franchi dello spoglio dei cartulari di dogana per gli anni 1451-53, con l’ausilio del notaio Tomaso da Recco almeno fino a che non si fosse reso disponibile Giovanni Vernazza. Ma anche in questo modo il lavoro doveva procedere troppo lentamente, ed il 20 novembre si provvide ad una ulteriore divisione: a Giuliano Italiano ed Onofrio de Franchi i cartulari del 1451 e 1452, a Percivalle Grillo e Manfredo de Franchi quelli del 1453. Per lo specifico settore dei dazi doganali l’indagine venne anche estesa, d’ordine del doge ribadito l’11 dicembre, all’anno in corso:

“parte ill. et exc. d. ducis Januensium iubetur ac nixe precipitur Vallerano Cataneo et Thome de Castelliono ut omnino et omni amota exceptione et contradictione revideant cartularia introitus et exitus commerciorum anni presentis et describant et annotent seorsum... quemadmodum de precedentibus annis factum fuit. Sub pena 500 flor. pro quolibet... si non paruerint”.

Infine, ed è l’ultima nomina di cui si ha notizia, il 20 dicembre Cristoforo Fornari e Tomaso Pallavicino vengono incaricati

“ad revidendum loca omnium comperularum tam Tunetis, Malace, quam vini et unius pro centenario, quod colligitur per magnificum Officium Sancti Georgii”.

Si mette in opera insomma un’imponente organizzazione: oltre agli 8 membri dell’ufficio “ad inquirendas civium facultates”

che dalla fine di ottobre viene designato come "officium catasti"⁽¹⁹⁾, sono documentate 10 sottocommissioni in cui operano 38 persone, anche se in realtà le persone coinvolte furono più numerose per via delle sostituzioni cui si dovette o si volle ricorrere⁽²⁰⁾: contiamo in tutto 55 nomi. L'impegno dovette essere notevole: almeno 3 ore di lavoro quotidiano senza alcun tipo di retribuzione⁽²¹⁾ con l'obbligo del segreto⁽²²⁾. Numerose furono anche le questioni procedurali: se il 18 settembre si ingiungeva ai *gubernatores commerciorum quinquennii* di consegnare l'indomani in palazzo i cartulari dell'entrata e uscita del quinquennio inquisito, il 13 novembre si ordina a Tomaso Pallavicino e Manfredo de Franchi di effettuare lo spoglio dei registri "in dugana Janue, ne dicta cartularia transportentur", e l'11 dicembre — riguardo ai registri dell'anno in corso — si opta per una copia "iniungendo... collectoribus commerciorum ut de dictis cartulariis copiam faciant pro dictis Vallarano et Thome ut opus illis impositum perficere possint"⁽²³⁾. C'era poi il problema delle società e delle intestazioni multiple, e la difficoltà di appurare la consistenza delle singole quote⁽²⁴⁾.

L'impressione che si ricava dalla stereotipa registrazione delle nomine è che col procedere delle settimane il ruolo personale del doge divenisse sempre più importante: nel suo solo nome si ingiunge in dicembre l'escussione dei registri doganali dell'anno in corso pena una multa di 500 fiorini (pari a 5 volte la multa prevista in settembre) all'incaricato che rifiutasse; sempre in dicembre il rinvio delle cause in cui era coinvolto Nicolò Giustiniani, uno degli 8, viene concesso "usque quo idem Nicolaus expeditus fuerit ab exercicio catasti in quo singulis diebus impeditus retinetur per ipsum ill. d. ducem"⁽²⁵⁾.

Principio informatore del rilevamento appare la volontà di definire in modo inequivocabile la consistenza relativa dei patrimoni nobili e di quelli popolari ("un intelligi possit quanta sit pars utriusque coloris") sia pure con i limiti imposti dalla prevalente natura mobiliare della ricchezza genovese e dalla porzione non quantificabile, ma certo importante, di beni mobili ed immobili che sfuggono al controllo della città. Fonte privilegiata e pressoché esclusiva dell'accertamento sono i registri delle entrate gestite dalla Casa di San Giorgio e dalle altre Compere: i registri dei dazi, delle imposte sugli affari e sul lusso, dell'imposta fondiaria, oltre ai registri del debito pubblico medesimo, sottoposti tutti a spoglio integrale per l'arco degli ultimi 5 anni, con l'aggiunta, per i soli

registri di dogana, di un anno ulteriore. Tra le commissioni il lavoro viene distribuito senza un rigoroso criterio logico:

1a	commissione	dogana (<i>comerchia</i>)	dazi
2a	"	<i>ripa</i> <i>censeria</i> gabella cambi	dazi affari affari
3a	"	titoli debito pubblico	deb. pubb.
4a	"	assicurazioni <i>paga floreni</i> * proprietà navi	affari affari beni mobili
5a	"	gabella perle commende e pegni appalto sale	lusso affari affari
6a	"	estimo immobili contratti	beni immob. affari
7a	"	proprietà metalli preziosi importazione metalli preziosi traffici Ginevra e Lombardia	lusso dazi dazi
8a	"	immobili e affari comm. all'estero	
9a	"	gabella del grano grascia panni	dazi
10a	"	comperette	deb. pubb.

* L'aliquota fiscale sugli interessi del debito pubblico, pari a s.25 per luogo, che la Casa di San Giorgio era tenuta a corrispondere annualmente al Comune, poteva essere messa in vendita con largo anticipo per bisogno di liquidità, e dare origine ad importanti operazioni speculative: v. HEERS, pp. 103-4 e Julius KIRSHNER, *The moral problem of discounting genoese paghe 1450-1550*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum XLVII (1977)*, pp. 109-167.

Nell'ipotesi che la nostra documentazione non sia lacunosa, notiamo l'apparente parziale sovrapposizione delle competenze della sesta commissione (contratti stipulati con l'intervento di sensali) e della seconda (*gabella censarie*), la mancata specificazione dei metodi di indagine cui potesse ricorrere la com-

missione ottava, e tra le molte lacune di 'materia imponible' che si potrebbero elencare indichiamo almeno la macroscopica omissione di immobili e redditi esteri di carattere non commerciale: titoli di debito pubblico straniero, signorie, feudi o rendite di vario genere non comprese nella formula "mansiones et seu domos mercatorum ianuensium in toto orbe constitutas et seu rationes illorum qui dictas domos regunt".

Non sappiamo nulla dell'elaborazione successiva all'accertamento di totali pluriennali ottenuti con lo spoglio dei registri. L'unico accenno esplicito riguarda le navi, il cui *precium et valor* sarebbe stato stabilito dal doge e dall'ufficio del catasto, una volta accertatane la proprietà⁽²⁴⁾.

Note alla APPENDICE IV

(1) Ne sopravvivono una cinquantina per l'arco di due secoli, per lo più incompleti e comunque relativi al momento dell'esazione, non all'accertamento. Nel bell'inventario di Valeria POLONIO. *L'amministrazione della "Res publica" genovese tra Tre e Quattrocento: l'archivio "Antico Comune"*, in ASLSP XCI (1977), i registri *Avariae* coprono i nn. 514-557 e 608-620. La presenza nel medesimo fondo di 50 registri (nn. 558-607) prevalentemente quattrocenteschi riservati alla *gabella possessionum* sembra inficiare l'affermazione già del Sieveking (I,154), poi ripresa da Heers secondo cui "l'impôt sur les immeubles et les biens fonciers ("gabella possessionum") appartient à San Giorgio... L'impôt par excellence est donc constitué par l'"*avarìa mobili*" (p.98). Ma v. più oltre.

(2) "A vrai dire, l'assiette de cet impôt ne répond à rien de précis": HEERS, p. 98.

(3) "Quod aliquis non conferens ad avarias Communis non possit vocari ad Consilium"; "quod nullus debitor Communis aut Comperarum Sancti Georgii possit officium exercere" (ASG, Ms. 35, cc.77 e 79); "de pagis non faciendis illis qui non sint de dispendio" (HPM, 18: *Leges genuenses* col. 584); riferimento a "deposita... apodixia expeditionis avariarum suarum" per richiesta di rappsaglie in ASG, *Diversorum Communis* 3038, n. 40 a. 1450; ingiunzione a tutti gli ufficiali del dominio perché "cives avarias solventes et fugientes epidimiam nullo modo recipiantur nec receptentur nisi prius presentaverint apodixiam officii monete expeditam et subscriptam manu Cancellarii Communis Janue in qua contineatur talem civem solvisse avarias eius et debitorem Communis non esse" (ivi, n. 262, 15 luglio 1450); decreto "in favorem avariarum, quo cavetur ut nemo scribere aut litteras recipere possit ab eo qui avarias non solvit" (riferimento ivi, n. 103, 22 aprile 1450; per l'effettiva applicazione del decreto v. n. 5); del 21 aprile 1451 il decreto che proibisce ai patroni delle navi di salpare "si prius non constiterit illos tales [i.e. coloro che hanno accolto a bordo] non esse debitores Communis" (ivi, f. 3039, n. 154).

(4) Al decreto, rinnovato nel 1448, si fa continuamente riferimento: ad es. ASG, *Diversorum Communis* 3038, nn. 46, 103; 3039 nn. 154, 375, ecc.

(5) v. l'autorizzazione a Dorino Grimaldi Cebà di scrivere a Savona a Jacopo Doria suo debitore (ASG, Archivio Segreto, *Diversorum* reg. 556, c. 55v, 16 aprile 1455) o quella a Giovanni Giustiniani Campi ed agli altri membri dell'albergo Giustiniani di scrivere a Leonardo Giustiniani (ivi, c. 60v, 21 aprile 1455).

(6) In particolare v. il ricorso di Agostino Zucca, suddito del Marchese di

Monferrato, in ASG, *Diversorum Communis* 3039 n. 375.

(7) Il verbale della decisione del 7 giugno 1454 in ASG, Archivio Segreto, *Diversorum reg.* 555 c. 78: il doge e gli Anziani "auditis sepenumero alias et nunc hodie multiplicibus querelis propositis nomine pauperum et ignorantium hominum quos maxime ledunt ea decreta que iubent neminem civem in iudicio audiri nisi prius singrapham seu apodisiam exhibeat ex qua liqueat eum nihil debere Communi pro avariis aliisque oneribus publicis... hec decreta omnia... sustulerunt ac revocaverunt et pro infectis haberi voluerunt". Il testo del bando, diffuso il medesimo giorno, in ASG, *Diversorum Communis* 3041.

(8) ASM, Sf. 409.

(9) Enrico FIUMI, *L'imposta diretta nei Comuni medioevali della Toscana in Studi in onore di Armando Sapori*, Milano 1957, I pp. 327-353.

(10) *Il catasto come fonte per la storia della proprietà terriera*, in ID., *Catasti e storia della proprietà*, Torino 1980, p. 5.

(11) ASG, Archivio Segreto, *Diversorum reg.* 553, cc. 43r - 45v.

(12) Per l'esattezza lb. 42.921 s. 10. E' da tenere presente che la spesa ordinaria annua era fissata in lb.75.000: v. Mario BUONGIORNO, *Il bilancio di uno stato medievale: Genova 1340-1529*, Genova 1973.

(13) Roberto S. LOPEZ, *Quattrocento Genovese*, in *Rivista Storica Italiana* 1963, poi in ID., *Su e giù per la storia di Genova*, Genova 1975, pp. 63-80.

(14) Basti il rinvio a David HERLIHY — Christiane KLAPISCH-ZUBER, *Les Toscans et leurs familles*, Paris 1978, dove alle pp. 56-58 si considera l'influenza del modello veneziano sul catasto fiorentino del 1427.

(15) I 159

(16) v. *infra*

(17) "Habent tempus duorum annorum — ut moris est — ad perficiendum et componendum... estimum": a. 1442, cit. in SIEVEKING, I 156.

(18) ASG, Archivio Segreto, *Diversorum reg.* 553 c.45v: sono Brancaleone Doria, Barnaba Vivaldi, Dorino Grimaldi, Antonio Lomellino, Nicolò Giustiani, Antonio da Zoagli, Pietro di Montenero, Tomaso Domoculta

(19) loc. cit. c.58, 30 ottobre e ss.

(20) Giovanni da Pontremoli sostituito a Jacopo Guiso il 26 settembre; Giovanni di Negro a Filippo Cattaneo il 10 ottobre; Ambrogio Pinelli e Damiano Leone ed Anfreone Spinola e Taddeo Zoagli il 22 ottobre; Carlo Cigala ad Andrea Squarciafico e Francesco Fornari a Nicolò Fornari il 29 ottobre, Giovan Tomaso di Negro a Paolo Imperiale il 20 novembre. Inoltre risulta il 29 ottobre la sostituzione di Stefano Gentile ad un Paolo Vivaldi che non compare tra i designati nella nostra documentazione evidentemente incompleta; ed Antonio Lomellino, uno degli 8, viene sostituito il 30 ottobre da Bartolomeo Lomellino.

(21) L'obbligo di "officiare saltem 3 horas... singulis diebus non feriatis" sotto pena di 10 fiorini di ammenda per ogni omissione è imposto il 27 settembre (loc. cit. c. 53v) e ribadito l'11 dicembre (ivi, c. 69), con l'eccezione della quarta commissione cui l'obbligo di lavoro era limitato a 2 ore giornaliere (ivi, c.51r).

L'unico accenno ad un "salario e mercede" da definire in un secondo tempo riguarda i notai Giovanni Vernazza e Giovanni Capello.

(22) Per Manuele Salvago e Luca Saliceto è espressamente ingiunto che "secreto et penitus sub scilentione tenere debeant ea que de contractibus censariorum et presertim que secreto facta sint viderint et annotaverint" (loc. cit. c.52).

(23) loc. cit. cc. 48, 62, 69.

(24) "ad tollendam dubitationem declaraverunt quod Franciscus Gentilis et socius qui ad notandum et discernendum raubam in dugana expeditam constituti sunt, si inveniunt partitam ullam super duos vel tres simul scriptam eos ad se vocent et illis iuramentum prebeant cui vel quibus talis rauba spectet et attestationem illorum annotent. Et sic portionem suam utrique colorum prebeant. Item, quia dubitari videtur quomodo annotandi sunt patronatus navium, declaraverunt quod omnes patroni nobiles una parte annotentur et capacitas seu portata navium suarum, coganturque exhibere et manifestare cum iuramento eorum veros participes et summam et quantitatem pro qua participant, quoniam ex inspectione illorum clare cerni poterit an populares vel nobiles sint, et similiter fiat de patronis popularibus. Postea ab ipsis ill. d. duce et officio declarabitur precium et valor ipsarum navium". (loc. cit. c. 55).

(25) loc. cit. c.69 e c.70.